

XXI.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — Omaggi — Congedi — Seguìto della discussione del progetto di legge: Pubblicazione degli annunzi legali — Dichiarazioni del Senatore Astengo Relatore, — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Bembo — Spiegazioni del Ministro dell'Interno — Dichiarazioni del Senatore Pantaleoni — Avvertenze del Senatore Cadorna cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 4 — Annullamento dell'art. 5 — Approvazione dell'art. 6 — Istanza del Senatore Figoli, cui risponde il Ministro — Dubbio del Senatore Cadorna C. — Spiegazioni del Ministro — Approvazione dell'art. 7, ultimo del progetto — Seguìto della discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa — Considerazioni dei Senatori Rossi A. e Corsi T. — Considerazioni del Senatore Pepoli G. — Dichiarazioni del Senatore Casati — Chiusura della discussione generale — Il Senatore Casati sostiene l'emendamento della Commissione all'art. 1 — I Senatori Pepoli G. e Miraglia lo combattono — Risposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazioni del Senatore Duchoquè — Ritiro dell'emendamento della Commissione — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Considerazioni dei Senatori Corsi T. e Casati e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sull'art. 3 — Replica del Senatore Corsi T. cui rispondono il Senatore Miraglia ed il Ministro — Approvazione degli articoli da 3 a 10 ultimo del progetto — Squittinio segreto sui due progetti approvati — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, degli Affari Esteri e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore prof. comm. Ciccone, di un suo lavoro intitolato: *La nuova scuola economica tedesca*;

Il sig. L. T. Belgrano, delle *Notizie storiche e genealogiche della famiglia De Ferrari di Genova*;

Il sig. Gasparo Martinetti Cardoni, di un suo opuscolo intitolato: *Ravenna antica*;

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'81° volume degli *Annali di quel Ministero, sull'uso delle acque di fogna nell'interesse dell'Agricoltura*;

Il Prefetto di Ravenna, degli *Atti di quel Consiglio provinciale*;

Il Maggiore del 16° fanteria, Girolamo Busetto, di 2 due volumi delle sue *Notizie del Generale Nino Bixio*;

I Prefetti di Porto Maurizio, di Catanzaro e di Forlì, degli *Atti di quei Consigli provinciali*.

Domandano un congedo: il Senatore Camerata-Scovazzo di un mese per motivi di salute e il Senatore Amari prof. di 10 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1876

**Seguito della discussione del progetto di legge:
Pubblicazione degli annunci legali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Pubblicazione degli annunci legali.

Furono letti e messi in discussione gli articoli 4 e 5.

Gli on. Senatori Bembo e Pantaleoni presentarono due articoli come emendamenti al progetto di legge, e il Senatore Cadorna come emendamento propose la soppressione dell'articolo 5.

Senatore ASTENGO, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore.* L'Ufficio Centrale, dopo la discussione avvenuta ieri l'altro, ha ritenuto suo dovere di riflettere seriamente sopra le ragioni che possono esservi, sì per sopprimere, sì per mantenere l'art. 5 del progetto. Già nella seduta di quel giorno l'Ufficio Centrale si è manifestato contrario assolutamente all'adozione dell'emendamento presentato dagli on. Senatori Bembo e Pantaleoni, e soltanto si riservò di esprimere il suo avviso, quando, come supponeva, fosse stato proposto un emendamento all'art. 5, che avesse per iscopo di restringere l'appalto facoltativo per il Governo alla sola stampa del Supplemento.

Però, l'on. Senatore Cadorna nel successivo suo discorso disse chiaramente, che non intendeva proporre emendamenti, solamente si limitava a dichiarare che non avrebbe votato l'art. 5, perchè secondo lui quest'articolo potrebbe non in modo diretto, ma in modo indiretto, violare il principio fondamentale della legge, cioè la esclusione assoluta della politica dal servizio delle inserzioni degli annunci legali, mentre, per quanto concerne la pura stampa del Supplemento, il Ministero non ha bisogno di alcuna nuova disposizione di legge, perchè di regola gli stampati governativi possono, anzi debbono farsi per mezzo di appalti, salvo i casi nei quali la legge di contabilità generale dello Stato permette al Governo di fare contratti a trattative private senza bisogno d'incanti.

Ritenuta adunque la questione in questi termini, sebbene l'Ufficio Centrale non creda che l'articolo 5 possa produrre tutti gli inconvenienti che l'onor. Senatore Cadorna ha mani-

festato di temere, ben inteso quando la legge venga eseguita ed applicata lealmente secondo il suo spirito e non si cerchi d'illuderla con mezzi indiretti, ciò non pertanto devo dichiarare che, a suo avviso, la soppressione di detto articolo non potrebbe alterare il concetto fondamentale della legge, anzi debbo riconoscere che la sua soppressione renderebbe il sistema della legge più corretto, inquantochè lascierebbe sempre più intatto, costante ed assoluto il principio fondamentale della legge stessa, affidando in tutte le provincie il servizio delle inserzioni degli annunci legali ad un funzionario governativo, e facendo ugualmente in tutte le provincie versare nelle casse dello Stato le somme riscosse per il prezzo delle inserzioni.

D'altra parte, sopprimendo l'articolo 5, rimane sempre in facoltà; anzi nell'obbligo del Governo di provvedere alla stampa, così del supplemento come del periodico della Prefettura, per mezzo di appalto.

Conseguentemente, siccome il sistema propugnato dall'onorevole Senatore Cadorna non altera punto, anzi rafferma il concetto della legge, e giova a meglio impedire che con mezzi indiretti si possa illudere, l'Ufficio Centrale, dopo aver conferito coll'onorevole signor Ministro dell'Interno il quale dichiarò di riconoscere esso pure la bontà delle ragioni addotte dall'onorevole Senatore Cadorna, è venuto nella determinazione di dichiarare al Senato che, d'accordo coll'onorevole signor Ministro, acconsente che l'articolo 5 sia soppresso dal progetto di legge.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BEMBO. Io diceva l'altro giorno che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pantaleoni e da me, non avrebbe potuto menomamente turbare l'economia della legge. Chi voglia persuadersene, non ha che a scorrere la Relazione che precede il progetto di legge, presentato al Senato dall'onorevole Ministro dell'Interno. Ivi egli afferma che l'unico scopo di questa legge è di far cessare perfino il sospetto che il Governo possa mai, per qualsiasi fine, deviare a suo pro il pensiero delle popolazioni.

Mi pare che queste siano le parole precise dell'onorevole Ministro.

Ora, io ho parlato di regolarità di servizio;

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1876

ho parlato di interesse della finanza; ho parlato della responsabilità degli impiegati di Prefettura, a cui sarebbe demandata la compilazione di questi bollettini o fogli d'annunzi; ho parlato finalmente dell'appalto da determinarsi come condizione generale, e non soltanto in via di eccezione, perchè io considerava questo appalto come il freno migliore a qualsiasi arbitrio.

L'onorevole Ministro dell'Interno ha troppa penetrazione e mi conosce abbastanza per comprendere che, parlando di freno e d'arbitrio, non intendo fare allusioni a chicchessia. Ma sa bene che i Ministeri spariscono e che le leggi rimangono. E qui, se con una legge si vuol chiudere una porta, non si deve tollerare che se ne lasci aperta un'altra per le eventuali elusioni.

Forse io sarò in errore, e forse esagero la portata dell'articolo 4; ma sarà un'esagerazione nel concetto della legge.

Il perchè mi sorprende che l'altro giorno alcuno degli onor. preopinanti abbia osservato che i proponenti questo emendamento lasciano aperta la via all'abuso. Del resto, queste mie considerazioni erano tutte nell'interesse esclusivo della legge, nell'intendimento di raggiungerne più agevolmente lo scopo, nel desiderio che siano tolti quegli inconvenienti che non sono soltanto sentiti da me, ma anche dagli altri onorevoli Colleghi, i quali hanno appoggiato il mio emendamento. In ogni modo, dopo la opposizione dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale mi permetterà di dire che non sono arrivato a comprenderlo, preferisco ritirare questo mio emendamento.....

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore BEMBO. Secondo il mio ordine d'idee, la eliminazione dell'art. 5 non è sufficiente per garantirci dagli arbitrî. Di guisa che, ove non si proponga qualcosa di più definito, io voterò contro la legge; mentre le disposizioni contenute nell'articolo 4. non corrispondono esattamente al concetto della legge, così chiaramente indicato dall'onor. Ministro nella sua Relazione che ho testè citata.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Prendo la parola perchè desidero che non rimanga alcun dubbio nel

Senato, e principalmente nell'onor. Senatore Bembo. Egli crede che l'eliminazione dell'articolo 5., lasciando il 4. tal quale si trova, non sia sufficiente per garantire dagli arbitrî. Ma io vorrei che l'onorevole Senatore Bembo mi spiegasse quali arbitrî possano nascere in forza dell'articolo 4: Debbo richiamare alla sua memoria una espressione che si legge nell'articolo 1 ed è questa « ... in un supplemento al foglio periodico, che a cura della Prefettura verrà pubblicato esclusivamente (esclusivamente!) per gli atti amministrativi. »

Ora io domando all'onorevole Senatore Bembo, quando il supplemento o bollettino non contiene altro che *esclusivamente* gli annunzi giudiziari, quale arbitrio, quale effetto politico vuole che produca l'articolo 4, col quale è stabilito prima che un impiegato della Prefettura riceva gli annunzi giudiziari, e poi che egli compili quel supplemento, che, lo ripeto ancora una volta, non deve contenere altro se non che *esclusivamente* gli annunzi giudiziari?

Prego l'onor. Senatore Bembo a voler attentamente osservare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4; e ravviserà di leggieri che non resta nessun campo, nessun modo al Governo di poter servirsi del supplemento o del bollettino come mezzo politico per far sostenere le proprie idee; o in altri termini come mezzo per avere un giornale piuttosto amico che avversario.

Se il supplemento fosse accordato ad un giornale o dovesse necessariamente far parte di un giornale, al quale è lasciata libertà di trattare le questioni politiche, comprenderei il pericolo: ma con l'art. 4 non è data questa facoltà al Governo, anzi ora con la soppressione dell'articolo 5, che, accordando al Governo la facoltà di concedere la stampa del supplemento all'industria privata, avrebbe potuto in certi casi far rinascere l'inconveniente che la legge si propone di correggere, e di cui ha largamente parlato l'onor. Senatore Cadorna, non rimane altro che la compilazione pura e semplice del supplemento che deve contenere gli annunzi giudiziari. Parmi quindi che non s'abbiano a temere gli inconvenienti a cui accennava l'onor. Senatore Bembo.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Il Senato può esser certo che dopo avere avantieri ottenuto più volte la parola, non la prendo ora per rientrare nella discussione, ma solo per fare una dichiarazione e dare una spiegazione sul mio voto.

Gli onorevoli Senatori Cadorna e Miraglia mi fecero un appunto, quello dell'essermi io quasi esclusivamente preoccupato di principî economici, citando per giunta Adamo Smith a proposito di una legge amministrativa. Ebbene, io mi sento obbligato di fare qui una ben chiara e ricisa dichiarazione, ed è questa che io credo che i principî che regolano le materie economiche sono precisamente gli stessi che (*mutatis mutandis pro subjecta materia*, come avrebber detto gli Aristotelici) regolar debbono, a mio avviso, tutte le emanazioni dell'attività dello Stato.

Io ho per fermo, o Signori, che la libertà economica, la libertà amministrativa, la libertà politica, la libertà d'insegnamento, e tutte le altre civili libertà, sono rette da una stessa legge, da eguali principî: io ho per fermo che l'azione, che l'ingerenza dello Stato non è legittima, che solo quando è resa indispensabile dall'incapacità dell'attività individuale, sia isolata, sia sotto le sue molteplici forme di associazione, a bastare al compito.

Io comprendo quindi perfettamente che se l'onorevole Senatore Cadorna stima l'attività individuale incapace di servire all'uopo della pubblicità degli annunci, proponga l'emendamento di affidarla esclusivamente allo Stato. Per eguale ragione si comprenderà bene, che io che professo contraria opinione, non potrò, con molto mio rincrescimento, che votare contro l'emendamento Cadorna, ed ove questo trionfi, contro la legge.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA G. Era mia intenzione di combattere ancora e molto vivamente l'art. 5, ed era disposto a votar contro il disegno di legge, ove l'art. 5 fosse stato accettato. Perciò sono lieto che l'onorevole Ministro abbia aderito alla soppressione del medesimo. Esso distruggerebbe tutto questo disegno di legge, giacchè l'arbitrio del Ministero di porre o di non porre all'incanto la pubblicazione degli annunci, a seconda delle circostanze e delle convenienze, era precisamente la consecrazione

dell'abuso e la creazione del mezzo per commetterlo.

Colla adesione prestata dal signor Ministro a questa soppressione, il disegno di legge ritorna nel campo sul quale ebbi l'onore di collocare la questione nel 1868, colla approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

In quell'epoca si riconobbe unanimemente che non vi era altro modo per escludere assolutamente tutti gli abusi, tranne quello di non lasciar uscire dalle mani del Governo la pubblicazione degli annunci, e di non lasciarla passare nè a trattative private; nè col mezzo dell'asta in mani private o di giornali, e di limitare e definire la natura di questa pubblicazione governativa, in un modo tale che non vi fosse la possibilità di mischiarvi materie politiche od elettorali.

Con queste cautele si ha la massima sicurezza che in questo genere di pubblicità non vi potranno mai essere abusi. Ma dal momento che si stabilisse, ed anche si prescrivesse il sistema dell'asta pubblica per una impresa a cui si aspirerebbe per la speranza di lucri, dal momento che si concedesse con o senza l'asta pubblica questa speculazione ai privati, gli abusi diventerebbero inevitabili.

Pensate poi quali ne sarebbero le conseguenze se, come stabilisce l'art. 5, fosse facoltativo al Ministero di aprire o non l'asta pubblica a seconda delle sue convenienze!

Perciò credo che il ritornare al sistema proposto nel 1868 sia il solo mezzo di condurre questa legge al conseguimento del suo vero scopo.

Altrimenti facendo, noi distruggeremmo con una mano ciò che avremmo fatto coll'altra.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non vorrei che le parole dell'onorevole Pantaleoni lasciassero neppure per un solo momento supporre che il Governo si voglia allontanare dalle sane teorie di economia politica; e quindi mi permetta gli osservi, che sebbene su tutte le cose del mondo anche sulle meno importanti si possa fare una larga e vasta discussione, pur nondimeno parmi che questa volta non ne sia proprio il caso.

Qui non si tratta che della stampa di atti ufficiali, di atti che emanano dal potere giudiziario; non è dunque una speculazione che fa lo

Stato. Se si avesse in animo di fare una speculazione industriale, comprenderei perfettamente che le osservazioni dell'onorevole Pantaleoni sarebbero giuste; ma, contenuta la questione nella ristrettissima cerchia nella quale sta, non mi pare che meriti l'onore d'una discussione di economia politica o di un sistema piuttosto che di un altro. Quindi, accettando le osservazioni dell'onorevole Cadorna, e dopo le mie dichiarazioni, spero che in mezzo a questi pareri opposti, cioè del Senatore Pantaleoni che voterà contro il progetto se si eliminerà l'articolo in discussione, e dell'onorevole Cadorna che voterà contro se non si eliminerà, il Senato vorrà dare la sua approvazione a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, avendo gli onorevoli Bembo e Pantaleoni ritirato il loro emendamento, rileggerò l'articolo 4, qual è nel testo.

Senatore CADORNA C. Permetta; meno le ultime parole che vanno soppresse.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Precisamente, meno le parole: *prelevandola dai fondi del giornale*.

PRESIDENTE. L'articolo 4 modificato in questo modo suona così:

Art. 4.

Presso ciascuna Prefettura la cura di ricevere gli annunci e di compilare il Supplemento sarà affidata ad uno degli impiegati, il quale dovrà essere ogni giorno reperibile in determinate ore, e sarà esclusivamente responsabile verso i terzi per l'adempimento delle commissioni ricevute.

A tale scopo presterà una congrua cauzione, che sarà determinata in ciascuna provincia dal Ministro dell'Interno; ed in proporzione della stessa sarà attribuita dal medesimo Ministro un'equa retribuzione all'ufficiale incaricato.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Ora leggerò l'articolo 5.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Dal momento che l'onorevole Ministro ritira quest'articolo, non credo sia più il caso di metterlo in votazione, a meno che qualche Senatore lo riproponesse.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola per

riproporre l'articolo 5, ritirato dall'onorevole Ministro, passeremo all'art. 6.

Ne do lettura.

Art. 6.

Nulla è innovato per quanto agli annunci che per speciali disposizioni si debbono fare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella quale seguiranno pure a pubblicarsi gli annunci per la provincia di Roma, facendosi per essi analogo supplemento, che sarà distribuito come è disposto nell'art. 2.

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione, tranne in quelle provincie dove scadesse prima il contratto in corso o fosse risoluto, nelle quali provincie sarà pubblicato immediatamente il Supplemento per gli annunci.

Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FIGOLI. Era mio intendimento di proporre una dilazione maggiore di quella di tre mesi portata dal presente articolo, onde non restassero pregiudicati gli abbonati ai giornali, che pubblicano codesti annunci legali. Ma siccome l'onorevole Ministro dell'Interno, nella tornata di ieri l'altro, ha fatto le più larghe assicurazioni a questo proposito, così non insisterò nella mia proposta, e solo lo pregherei a riconfermare le dichiarazioni medesime.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non esito a riconfermare le dichiarazioni, che già ebbi l'onore di fare nella tornata di ieri l'altro; e se a questo proposito il Senato credesse di formulare un ordine del giorno, io non avrei difficoltà di accettarlo....

Voci. No, no, no.

MINISTRO DELL'INTERNO. Rinnovo quindi al Senato le mie assicurazioni, che il Governo in quella più larga misura che sarà concessa dalle esigenze del servizio, userà i maggiori riguardi possibili agli interessati.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1876

Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FIGOLI. Io non intendeva formulare un ordine del giorno, e mi dichiaro pienamente soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Io prego l'onor. signor Ministro di risolvere un dubbio che mi nasce dalla lettura di quest'articolo.

Vi possono essere giornali, coi quali si abbia un contratto eccedente i tre mesi, contemplati nell'articolo stesso. Vi sono nei contratti certi determinati casi di risoluzione prima della scadenza del contratto, i quali però ritengo si riferiscano sempre all'inosservanza dei patti. Ora, nel caso presente, dovranno i contratti in corso cessare unicamente per forza della presente legge, e così quasi per effetto di espropriazione forzata lasciando così ai giornali il diritto a pretendere un'indennità? Io desidererei dunque che l'onorevole signor Ministro ci spiegasse quale sia il senso ch'egli intende di dare al disegno di legge per questo rispetto, e quale sia l'applicazione che intenderebbe di farne.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Anzitutto rispondo all'onorevole Senatore Cadorna che in ogni contratto, meno che in uno di cui parlerò di qui a poco, vi è quest'articolo:

« Il privilegio anzidetto è accordato per due anni, salvo che la concessione non venga revocata avanti la scadenza per disposizioni generali e per qualsivoglia motivo di convenienza, su di che il Ministero intende riservarsi piena e libera facoltà, senza obbligo di preventivo avviso, nè di alcuna indennità. »

Come vede l'onorevole Senatore Cadorna, il Governo ha completamente il diritto di risolvere i contratti non per effetto dell'art. 9, cioè quando il giornale si allontani dalla linea indicata dal Governo, ma perchè il Governo si è riservato il diritto di scioglierli, sempre che lo creda.

Nel fatto poi, abbiamo che di tutti i contratti non ve n'è che uno solo, quello di Milano, nel quale il Prefetto abbia dimenticato di inserire quest'articolo.

Posso assicurare il Senato che, per quell'unico contratto, il Governo non si troverà di fronte ad alcun imbarazzo, poichè sono passate già talune intelligenze col proprietario di quel giornale.

Spero che queste spiegazioni riusciranno soddisfacenti all'onorevole Senatore Cadorna; e ripeto ancora una volta, pigliando occasione dalle sue osservazioni, che il Governo userà i maggiori possibili riguardi per tutelare, nei limiti permessi dalle esigenze e convenienze del servizio, g'interessi dei privati, all'uopo prolungando anche il termine assegnato all'esecuzione della legge.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che mi ha date.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

La votazione di questo progetto di legge sarà fatta a suo tempo a squittinio segreto.

Seguito della discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa.

Prego gli onorevoli membri della Commissione permanente di finanza a prendere i loro posti.

Devo osservare che ieri sulla fine della discussione generale gli oratori si trattennero piuttosto a trattare dell'art. 4. Pregherei i signori oratori a non uscire dalla discussione generale, riservandosi a parlare dei singoli articoli quando verranno in discussione.

Io riapro quindi la discussione generale.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io avevo ieri domandato la parola, quando mi è parso che l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale e la discussione che ne era seguita, venissero a mutare il carattere speciale della legge. Ecco perchè credo anche di non uscire dalla discussione generale prendendo ora la parola.

Infatti, se io non m'inganno, questo progetto

di legge ha due scopi, uno diretto, l'altro indiretto; quello diretto che è fiscale tende a colpire certe contrattazioni di borsa volgarmente chiamate anche giuochi di borsa, e più specialmente le contrattazioni a termine, giacchè le contrattazioni a contanti che soddisfano ai veri bisogni, che si liquidano lì per lì, che son fatte in buona fede, difficilmente si registreranno e non daranno grande introito alla tassa.

Le contrattazioni a termine riguardano l'impegno di consegnare titoli od azioni ad epoche determinate e ad un dato prezzo. Tali contrattazioni nella massima parte dei casi rappresentano piuttosto un contratto fittizio che un contratto vero; alla scadenza non si consegna l'azione od il titolo, ma si pagano o si riportano le differenze fra il prezzo del giorno del contratto e quello del giorno della scadenza. La legge dunque viene a colpire queste contrattazioni le quali sfuggono ad ogni altra imposta.

L'altro scopo indiretto e morale tende a rendere più difficile questo genere di operazioni fittizie, poichè si è visto che in nessuna borsa si sono potute sopprimere. E si rendono più difficili, fornendo ai contraenti una azione giuridica per far valere i loro diritti alla scadenza, per far sì che siano pagate le differenze. In tal guisa si riesce ad allontanare quei contraenti poco scrupolosi, i quali sono disposti a valersi dei contratti quando le differenze sono a loro favore, ma non sempre quando le differenze sono a loro svantaggio.

Questo genere di contrattazioni si può paragonare alle lotterie, alle scommesse. Sono lotterie che riescono forse più immorali che non sia il giuoco del lotto, contro cui si declama e giustamente, ma che infine dà una rendita allo Stato. Sono scommesse che non hanno nemmeno lo scopo utile di certe scommesse ippiche, che favoriscono le razze dei cavalli e l'arte dell'equitazione, e che producono emozioni ben diverse.

Le scommesse sulle corse il più delle volte vanno a finire in un banchetto ove si mescolano vincitori e vinti, mentre le scommesse di borsa finiscono talvolta con un colpo di rivoltella, qualche volta portano la rovina nelle famiglie, qualche volta producono una certa ca-

tegoria di cassieri che comincia pur troppo ad allignare anche fra noi.

Ora avviene che nelle contrattazioni di Borsa a termine non si tratta sempre di consegnare titoli o azioni, ma è invalso l'uso di contrattare anche merci o derrate.

Alla Borsa di Londra per esempio si contrattano migliaia e migliaia di botti di sego di Russia, e secondo le idee dei contraenti si giuoca all'aumento od al ribasso. Venuta la scadenza, si paga la differenza del prezzo in più od in meno, ma non è questione di consegnare i barili di sego di Russia.

Per i grani, alla Borsa di Marsiglia si fa lo stesso; e in qualche Borsa d'Italia è cominciato il medesimo sistema. Avvi una Borsa in una importante città del Regno dove in tal modo si contrattano i grani. All'onorevole Ministro di Agricoltura Industria e Commercio non deve essere ignoto questo genere di contrattazioni fittizie di Borsa per gli zolfi, e forse una recente catastrofe in quella industria mineraria, ebbe origine da promesse di zolfi che non s'intendeva di mantenere e dove non si trattava che di contrattare la differenza di prezzo.

Ora, l'articolo 1 pare a me che intendesse di alludere a quel genere di contrattazioni più fittizie che altro, come sono; ma siccome nell'articolo 6 è detto, com'è ben naturale, che, così tassate, quelle contrattazioni andrebbero poi esenti dalla tassa di registro e bollo, alcune Camere di commercio non riconobbero qual differenza passasse, in una legge, fatta specialmente per le cose di Borsa, fra quel genere di contrattazioni e tutte le altre minute, d'ogni luogo, d'ogni ora, d'ogni momento che succedono nei caffè, nelle vie, nei mercati e dappertutto.

Quelle Camere di commercio, intravedendo la facilità con cui si potrebbe legittimare tal genere di affari fuori di Borsa, senza sottomettersi alla tassa di registro e bollo, non tanto per la sua gravezza, quanto per la perdita di tempo e per quelle difficoltà ed ostacoli che sono un poco comuni in tutto il nostro sistema tributario, sono venute a domandare che si estendesse l'agevolezza.

Si chiede quindi la estensione di un favore là dove s'intende istituire una tassa. Evidentemente, in tal modo si snatura la legge; non solo si altera il titolo della medesima che è

pei contratti di Borsa, ma se ne altera benanche lo spirito. Questa tassa è istituita, si può dire, per i contratti di poca fede, mentre quella che domanderebbero le Camere di commercio, e che mi pare accettata dalla Commissione, mirerebbe a colpire i contratti di buona fede.

Sono due caratteri diversi e distinti che mi premeva mettere in rilievo, tanto più che ieri mi è parso che l'onor. signor Ministro promettesse di studiare i rapporti che passano fra i contratti di Borsa e fuori di Borsa, per farne oggetto di future proposte.

Certamente vi possono essere dei contratti veri e reali, anche di generi e di derrate, fatti in Borsa, come vi possono essere dei contratti fittizi, fatti fuori di Borsa. Ma i contratti fittizi si fanno alla Borsa perchè ivi si ricevono più pronte le notizie telegrafiche dei corsi delle diverse Borse di Europa. Può anche avverarsi, come accennava l'onor. Senatore De Gori, che in alcune città un provvedimento di questo genere riesca di qualche utilità, ma nel generale le cose stanno nel modo che ho detto.

In fine, in questi contratti fuori di Borsa a cui si accenna, o ci è la buona fede, ed allora non si paga nè una tassa nè l'altra in nessuna maniera, oppure non vi è buona fede, ed allora si corre pericolo di vulnerare la tassa di registro e bollo, alla quale si ricorrerebbe per cautelarsi.

Vedrò del resto l'onor. Ministro, ciò che meglio convenga. Intanto io non dubito che il regolamento che deve accompagnare la presente legge, sarà tale da renderle tutta la sua efficacia.

Ed io spero inoltre che il Ministero troverà modo di semplificare e correggere il nostro sistema tributario che effettivamente porta un aggravio di tempo e di denaro, ma specialmente di tempo, ai cittadini.

Il così detto malcontento amministrativo che non si può negare che esista nella popolazione dipende, non tanto dalla gravità dei tributi quanto dalle fiscalità, dagli ostacoli, dal perditempo che li complicano.

Del resto, riassumendomi, per quanto ho dichiarato sul carattere della legge che discutiamo, e su quello che vorrebbe imprimervi l'emendamento della Commissione, io dovrò, con mio dispiacere, votare contro l'emendamento medesimo.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Mi era veramente proposto di chiedere la parola sul primo articolo della legge, e sopra gli articoli 3 e 4; se non che vedendo l'accoglienza fatta all'emendamento della Commissione all'articolo 1 per parte del Ministro, e la discussione già intrapresa sul contenuto di esso, ho creduto opportuno di chiedere la parola nella discussione generale, anche perchè le osservazioni che si riferiscono all'articolo 3 ed all'articolo 4 sono, per me almeno, questioni del rigetto od accettazione della legge.

Comincio dall'articolo 1 per pregare l'onorevole Ministro e la Commissione a darmi qualche schiarimento in proposito. L'articolo 1 dice nel § 2: « La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate contrattate in Borsa. » La Commissione, mantenendo la dizione compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate, toglie le parole *contrattate in Borsa*.

Ora, il mio dubbio è sopra le parole conservate. Nessuna difficoltà che quando si parla di contrattazione di titoli, si sa subito cosa è la contrattazione a termine, perchè i titoli, o si contrattano per contanti, vale a dire con la consegna immediata del titolo contrattato e ritiro del prezzo, o si contrattano a termine, che ordinariamente è alla fine del mese, cioè per consegnare e riscuotere il prezzo nel termine di Borsa.

Dunque, quando si dice contrattazione di titoli a termine, si sa che è una contrattazione mediante la quale si consegnano i titoli a termine determinato, e se ne ritira il prezzo. Ma si può egli colla stessa chiarezza applicare la parola compra-vendita a termine alle merci? Io non lo credo.

La compra-vendita di merci si fa in più modi, cioè: o mediante consegna immediata della cosa venduta e ritiro del prezzo, ed è la compra-vendita a contanti; o mediante consegna della merce a pagamento a termine col ritiro di una cambiale a termine, vale a dire con pagamento a un termine stabilito, o con la consegna ritardata ad un termine stabilito ed il pagamento a contanti all'epoca in cui si fa la consegna della merce; oppure con differimento tanto della consegna della merce, quanto del pagamento del prezzo. Per esempio, si vende

grano per consegna alla fine del mese, e dopo la consegna, si stabilisce un termine per il pagamento del prezzo. Ora, io dubito che nel linguaggio comune commerciale, quando si dice compra-vendita a termine, s'intenda di parlare della compra-vendita nella quale è differito il pagamento del prezzo od anche la consegna della merce, ma che non s'intenda di una sola specie che fraternizzi in qualche modo colla vendita a termine dei titoli negoziabili in Borsa.

Ed in questo concetto mi confermano anche certe disposizioni legislative, perchè nell'articolo 97 del Codice di commercio parlandosi della compra e vendita si dice: « Quando nel contratto è stabilito un *termine* per la consegna della merce venduta, e non è convenuto *altro termine* per il pagamento del prezzo, la parte che intende dare esecuzione al contratto deve offrire all'altra la consegna della merce o il pagamento del prezzo prima della scadenza del termine. In questo caso, ecc., ecc.»

Dunque il legislatore parla di vendita a *termine* tanto quando nel contratto è differita la consegna della merce, quanto nel caso in cui si è differito il pagamento del prezzo.

Da tutto questo pare a me che con le parole di *vendita a termine* si comprenderebbero tutte quelle compre-vendite che si eseguono senza l'immediata consegna della merce venduta ed il pagamento del prezzo. E siccome le contrattazioni con la consegna immediata della merce e con l'immediato pagamento del prezzo sono in commercio le più scarse, così questa dizione comprenderebbe in sé la massima parte delle compre-vendite commerciali.

Ho detto delle *compre-vendite commerciali*, ma veramente l'articolo non lo dice, parlando solamente di compre e vendite, per cui, concepito com'è in termini così generali, parrebbe che comprendesse eziandio le compre-vendite civili. E questo dubbio sorgerebbe anche più potente dopo le osservazioni dell'egregio Senatore De Gori, il quale, prendendo ad esempio le contrattazioni che si fanno fuori di Borsa, ha rammentato i bozzoli e la seta. Ora, nessuno ignora che le prime contrattazioni di bozzoli si fanno direttamente dai produttori, nessuno ignora che questo primo passaggio, di fronte ai produttori, non costituisce una vendita commerciale, non trattandosi che di vendita dei propri prodotti.

Se dunque s'intendesse comprendere in questa disposizione anche le vendite che il proprietario fa dei prodotti della propria terra, tutte quante le rendite di qualsiasi natura sarebbero comprese nell'articolo; ed anche le compre o vendite che si fanno per uso privato, e che pure non hanno nulla di commerciale, rimarrebbero colpite dal disposto di questa legge, e si arriverebbe al punto che fin anche la compra d'un panno per farsi un abito sarebbe ritenuta come operazione commerciale e sottoposta a tassa, se ne venisse dilazionato il pagamento.

Io dunque amerei essere chiarito sopra il vero significato, che si intende dare a questa parola di compra-vendita a termine.

La Commissione dice essere un'ingiustizia il colpire le compre-vendite a termine che si fanno in Borsa e non colpire le compre e vendite a termine che si fanno fuori della Borsa: per esser logici, bisogna, dicesi, colpire anche le operazioni similari che si fanno fuori della Borsa; ed io dico che veramente in astratto nemmeno questo sistema sarebbe logico. Per esser logici bisogna estendere anche di più la disposizione della prima parte dell'articolo che tassa le operazioni sopra valori, tanto se sono fatte a contanti, quanto a termine: perchè nel secondo paragrafo si vogliono colpire le operazioni in merci fatte a termine, e non colpire le operazioni fatte a contanti?

La logica ci porterebbe alla necessità di dire: Che le operazioni o sieno fatte in Borsa o fuori di Borsa, sieno fatte a contanti o a termine, dovranno essere tutte colpite dalla tassa.

Ma allora, o Signori, quale ne sarà la conseguenza?

I due rami del Parlamento, tanto quando si discusse la legge che oggi s'intende di abolire (1874) quanto discutendo la legge che attualmente si vuole sanzionare, sono stati chiamati a discutere se convenga porre una tassa sopra certe operazioni di Borsa.

Ora, se la legge dovesse farsi nel modo che io ho indicato poco fa e che sarebbe desiderato dalla Commissione, la conseguenza sarebbe che tutte le contrattazioni commerciali fin qui esenti d'imposizione, tranne quando devono essere fatte per atto pubblico o che debba giustificarsene l'esistenza in giudizio, questa

gran massa di operazioni sarebbe ora sottoposta alla tassa stabilita in questa legge.

Ora, lascio l'esame se sia opportuno e conveniente di estendere in modo siffatto la tassa così stabilita, ma domando alla Commissione: l'abbiamo noi studiata sotto questo rapporto? Si è egli istituito un esame per vedere se sia opportuno stabilire una tassa su tutte le operazioni commerciali e civili relative a mobili? Io credo che sotto questo aspetto non sia stata mai studiata, e penso, che sarebbe veramente incongruo di prendere oggi una deliberazione che creasse una tassa, la quale, parmi, il Senato non avrebbe, ma almeno io non avrei mai immaginato di volerle imporre al paese.

Passo brevemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4. Coll'articolo 3 si è stabilito che, quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto. Coll'articolo 4 si dice che per tutti i contratti, che sono basati unicamente sopra il pagamento della differenza, è concessa l'azione in giudizio.

Io comincio dall'osservare che queste sono due disposizioni di puro diritto commerciale; e non dubito affermare, e spero che tutti quelli che conoscono la materia ne converranno, che la parte più difficile da disciplinare con legge nel diritto commerciale sono le operazioni di Borsa, sì perchè sono a senso mio quelle che più difficilmente si conoscono, sì perchè per loro natura non si prestano ad essere regolarmente legiferate.

Facciamo dunque una legge di tassa completa, ma non mischiamo disposizioni, che dovrebbero regolarmente andare nel Codice di commercio, in una legge dove non si parla che di tasse; ciò porta una completa confusione nella legislazione.

Io non mi dissimulo che anche in altri casi di queste confusioni se ne sono fatte; mi pare per altro che oggi sia necessità di regolare meglio la nostra legislazione; onde ci dobbiamo seriamente preoccupare di non cadere più in simili errori. Io rammento una famosa legge colla quale è stata data la concessione ad una Società per la vendita di tutti i beni demaniali del Regno d'Italia. La disposizione relativa per trovarla occorre andarla a cercare in una legge,

la quale dispone sulla variazione dei prezzi dei sali e tabacchi.

Dunque queste disposizioni degli articoli 3 e 4, non possono convenientemente essere collocate in una legge di tassa. Se si deve disporre sopra di quella, è d'uopo limitarla strettamente al bisogno; se è necessario disporre sui contratti di borsa occorre, farne una legge speciale. L'inconveniente è così grave ed evidente che mi lascia sperare che il Senato rimarrà convinto della utilità e necessità di separare le diverse materie. Le disposizioni sui sensali e sui contratti di Borsa si possono prendere convenientemente quando si studia l'intero sistema di una famiglia di diritti alla quale si intende fare modificazioni ed aggiunte.

Ma quando si trovano così isolate in una legge di tasse, chi studia la legge si preoccupa delle tasse, non ferma neppure l'attenzione alle disposizioni incidenti ed estranee.

Si vuol vedere la realtà di quello che io asserisco? Basta confrontare le disposizioni con quelle esistenti; cosa dice l'articolo 3? Esso dice che « quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto. » Quali sono le disposizioni vigenti in questa materia? Sono quelle contenute negli articoli 51, 54 e 59 del Codice di commercio.

L'articolo 51 dispone: « i pubblici mediatori devono, salvo il caso in cui vi sia consegna immediata della cosa e del prezzo, manifestare prima della conclusione del contratto alla parte che ne fa domanda il nome dell'altra parte. » Dunque, secondo questa disposizione o una delle parti che contrattano domanda ad un mediatore chi vende o chi compra da lui, ed il mediatore è obbligato a manifestargli il nome dell'altra parte; o la parte tace, ed allora si intende che si è rimessa al mediatore, che indicherà, quando sarà il momento di eseguire il contratto, se materialmente non lo eseguisce lo stesso sensale, chi è l'altro contraente. Questa disposizione ha una sanzione penale nel Codice di commercio, e sta precisamente nel § 2 dell'art. 59, il quale dice che il mediatore « sarà punito con multa di lire duecentocinquanta a cinquecento per le contravvenzioni agli articoli 46, 51, 52 e 56, oltre le pene stabilite dal Codice penale quando vi siano fatte dichiara-

zioni false. La multa è del doppio in caso di recidiva. »

Dunque, se il sensale si ricusa o se dà un nome falso, è stabilita per questo una sanzione penale. L'art. 54 dispone che: « I pubblici mediatori non possono rendersi garanti della esecuzione dei contratti fatti col loro ministero. »

Esiste dunque una proibizione assoluta ai pubblici mediatori di rimaner garanti. Non è qui il luogo di svolgere la ragione di questa savissima disposizione; basta al mio scopo constatare che vi è.

Ora, l'articolo che viene proposto dice, che i mediatori sono responsabili de' contratti sui quali non abbiano manifestato il nome; ma prima e per l'art. 54 del Codice di commercio, la manifestazione del nome vi era obbligo di farla se i contraenti lo richiedevano. Oggi diventerebbe quasi un obbligo del mezzano comunque la disposizione dell'art. 3 non dica nemmeno se vi è obbligo.

Nel Codice di commercio si dice che il sensale non può farsi garante dei contratti; qui si dice che il sensale è responsabile per tutti i contraenti se non ha nominato all'altra parte con chi abbia concluso il contratto.

Nel Codice di commercio l'inosservanza del dichiarare il nome se richiesto, è punita con una multa, e nei casi occorrenti con le disposizioni stabilite dal Codice penale; nell'articolo in discorso invece è punita colla responsabilità propria del sensale.

Come vede il Senato, queste disposizioni non hanno armonia fra di loro, ed è naturale, perchè non furono studiate nè venne in mente di meditarle e renderle armoniche; si è posto quell'articolo 3, ma non si è cercato di combinarlo colle disposizioni che erano nella legge generale sui sensali.

Gli stessi inconvenienti e più gravi sorgono dal susseguente art. 4.

L'egregio Senatore Rossi ha già rilevato che i contratti differenziali non sono che giuochi: ed è manifesto. Quando si fa un contratto serio, il contratto deve avere un subbietto; quando si fa un contratto sulle differenziali non vi è subbietto nel contratto; perchè quale è la intelligenza dei contraenti? Essi non intendono nè consegnare la cosa, nè pagarne il prezzo. Vogliono solo che alla scadenza del

contratto sia pagata la differenza tra il prezzo di vendita e quello corrente a quel periodo. Per esempio, uno compra rendita del debito pubblico a fine di mese a 75; alla fine del mese la rendita del debito pubblico è a 76, al compratore si deve rifare una lira per cento lire nominali di differenza che avrebbe guadagnato sul contratto vero: così, viceversa supponiamo il prezzo a 74, il compratore deve rimborsare al venditore una lira per cento lire nominali che avrebbe perduto, in compensazione del prezzo.

È quindi, come si vede, una scommessa pura e semplice sopra il prezzo della rendita del debito pubblico o di qualunque altro subbietto di contrattazione. Quindi, se è puramente un giuoco, una scommessa e nient'altro, l'art. 4 che concede azione in giudizio per simili giuochi, è in contrasto aperto coll'articolo 1802 del Codice civile, il quale dichiara che la legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa; ora noi diremo, senza preoccuparci dell'art. 1802, senza studiare naturalmente la materia e senza calcolarla con tutte le altre disposizioni relative alle contrattazioni di Borsa, che tutte queste contrattazioni fatte sulla differenza sono valide? Ciò vuol dire che noi apriamo a due battenti la porta al giuoco, perchè sia libero a chiunque fare operazioni che non costituiscono altro che giuoco. E che ciò sia lo deduco anche da cosa che mi è accaduta giorni sono. Ho letto in un giornale, ed è un giornale serio, un articolo manifestamente ispirato da persone che praticano la Borsa, nel quale si fa molto elogio di questa disposizione. Ma si dice che essa non è affatto completa, che vi è un altro genere di operazioni delle quali non ha parlato il progetto ed al quale non è data una sanzione legale; che nella Borsa si contrattano giornalmente cambiali per l'estero, per esempio la Londra, e che si compra non con l'intenzione di ritirare la cambiale e pagare il prezzo, nè perchè debba servire ad una operazione di commercio internazionale, ma unicamente perchè, se alla fine del mese il prezzo del Londra sarà variato, le parti si rifaranno la differenza, senza, com'ho detto, ritirare la cambiale.

Dunque, dicevasi in questo articolo, bisognerebbe fare in modo che anco quest'altro nuovo modo di giuoco divenga legale in Italia, e si

possa fare impunemente. Ecco come, aperta la via, il giuoco si fa strada.

In verità questa disposizione dell'art. 4 è per me dolorosissima, nè io mi determinerò mai a dargli il voto, sia perchè costituisce un giuoco che è riprovevolissimo ed è causa di rovina di molti, sia perchè falsa il criterio dei prezzi in tutte le operazioni ove s'insinua. Disgraziatamente non si limita alla compra e vendita dei titoli e dei valori alla Borsa, ma si estende anche alle mercanzie. È un uso antico la tendenza ad operare per mezzo di giochi di questa maniera illecita: tutti quelli che hanno un po' studiata la materia rammenteranno come in Francia si facevano immense contrattazioni sopra acquavite francesi che chiamavano *trois-six* (a 18 gradi). E gli scrittori dicono che in un mese fu venduta più acquavite alla Borsa di Parigi di quella che la Francia sia capace di produrne in dieci anni.

Ora, quale è la conseguenza economica di questo sistema? La conseguenza è questa, che le contrattazioni del giuoco influiscono sopra i prezzi delle contrattazioni reali, perchè se è vera, come è certamente, la teoria che il prezzo viene stabilito dalla maggiore o minore offerta o domanda, se sorge un'offerta o una domanda fittizia di mercanzia che non esiste, si altera necessariamente la ragione vera del prezzo e non si sa più quale sia il vero prezzo; e gli speculatori seri o troveranno i prezzi falsati da quella massa di operazioni fittizie, o se le potranno conoscere, vi sarà sullo stesso titolo o merce un prezzo per le contrattazioni serie, ed un prezzo per il giuoco. Ora, come vede il Senato, il sistema dell'art. 4, conduce ad una assurdità da doverlo respingere. E tanto meno mi pare che possa una disposizione di questa specie figurare in una legge di tassa, perchè il Parlamento ha quasi l'aria di legalizzare il giuoco, all'unico scopo d'impinguare la cassa, e in verità, se ciò fosse stato nell'opinione dei proponenti, sarebbe una disposizione delle più eccessive.

Io dunque credo che, quanto al paragrafo I, sia necessario dare qualche spiegazione; vedere se la Commissione sia disposta a mantenere l'emendamento che ha proposto; o anche ad accettarlo per mezzo di ordine del giorno; in tal caso, io sarei contrario tanto alla corre-

zione dell'articolo, quanto all'adozione dell'ordine del giorno.

Posto che l'articolo rimanga quale è nel progetto di legge, io non esito a dichiarare che credo, anzi ho la profonda convinzione, che quell'articolo non darà un soldo all'erario, come probabilmente pochissimo ne darà la legge intera; perocchè sia nel modo in cui era fatta in principio, sia nel modo in cui è fatta qui, mi pare che tutti siamo d'accordo, e se non erro l'ha accennato anche l'onorevole Ministro, nel ritenere che non darà grande provento all'Erario.

Dunque io non ho difficoltà di accettarla nel testo primitivo, tenendo pur ferma questa mia convinzione: ma non l'accetterei colla ampliazione che gli vorrebbe dare la Commissione, quando le spiegazioni che mi verranno fatte non potessero indurmi in una diversa convinzione.

Quanto alle disposizioni degli articoli 3 e 4, io sostengo che non hanno nulla che fare con questa legge; che quegli articoli debbono essere completamente radiati dalla medesima, salvo al Ministero, se crede di fare studi in proposito, di proporre un progetto separato e distinto, nel quale si parli dei sensali e dei contratti di Borsa, e si possa studiare la materia con quell'accuratezza che l'importanza di essa richiede.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Signori Senatori: Ieri aveva udito dal labbro dell'onor. Senatore Finali e dall'onor. Ministro Majorana-Calatabiano delle franche dichiarazioni che onorano altamente la loro lealtà: Ambedue hanno dichiarato di non avere moltissima fede in questa legge; l'onor. Senatore Finali ha dichiarato che essa non fu applicata con efficacia, che essa ha sollevato moltissimi intralciamenti, e l'ha perfino paragonata ad una bolla di sapone che, staccata dal labbro del fanciullo, scoppia e svanisce.

L'onor. Ministro del Commercio ci ha detto aver egli presentata questa legge più per debito di coscienza che altro, non essendo profondamente persuaso della piena efficacia della medesima, perchè inoltre conveniva al Ministero di non lasciare sorgere il dubbio che gli attuali Ministri volessero in alcuna maniera

disfare l'edificio finanziario dei loro predecessori.

Io però, Signori, comincerò con un'ingenua confessione.

Ieri, dopo aver letta la relazione dell'onor. Senatore Beretta, io ero rimasto quasi convinto; e il di lui emendamento, l'emendamento della Commissione permanente di Finanza, io lo aveva accolto perchè si presentava quasi sotto il doppio punto di vista dell'eguaglianza e della giustizia; ma, considerando bene quell'emendamento, ho veduto che sotto quella bandiera vi era della merce, la quale, mi si consenta di dirlo, sente un tantino di contrabbando.

Permettetemi, onorevoli Senatori, che per chiarir bene lo stato della questione faccia una brevissima storia di questa legge.

In primo luogo giova notare che essa doveva gettare nelle casse dello Stato 3 milioni: invece non vi gettò che 200 mila lire, di cui 66 mila, mi pare, raccolte a Roma, 87000 a Milano; le altre borse non diedero quasi nulla.

Di questo insuccesso non faccio accusa nè all'onor. Finali, nè all'onor. Minghetti, poichè il Relatore della Camera dei Deputati accusò il Ministro delle Finanze: « di dare poca importanza a questa tassa, di calcolarne gli introiti in troppo scarsa misura » ed una Commissione di agenti di cambio di Genova assicurava il Minghetti che la sola Borsa di Genova avrebbe pagato 3 milioni; quindi era un'illusione generale, un'illusione all'ordine del giorno; e perciò non ne faccio accuse, ripeto, al passato Ministero.

Ma quali sono le ragioni che hanno determinato la presentazione di questa legge?

A mio avviso son tre: una ragione morale, una ragione fiscale, come disse l'onorevole Rossi; una ragione giuridica, come bene osservava l'onorevole Vigliani nella discussione che ebbe luogo nel 1874.

Giuridica, e qui mi valgo delle parole pronunciate dall'onor. Minghetti, che dichiarò che egli voleva con questa legge stabilire una giurisprudenza per i contratti a tempo, in guisa da poterli produrre in giudizio; *fiscale*, perchè si volevano colpire con questa tassa le contrattazioni di Borsa, quella specie di scommesse cui alludeva il Senatore Rossi, che fin qui eran sfuggite a qualunque imposta e si voleva in questo modo incassare tre milioni: *morale*, per-

chè si voleva regolare, con la tassa, la frenesia del giuoco di Borsa.

Se le mutazioni della proprietà fondiaria possono sino ad un certo punto essere incoraggiate perchè aumentano il moto e la vita nazionale, non così può dirsi delle contrattazioni o giuochi di Borsa che sono febbre e delirio, che invece di promuovere noi dobbiamo curare e combattere coi mezzi più energici. Il Ministro credette raggiungere lo scopo, regolando questi contratti, dando ad essi maggiore e più ampia pubblicità. Io temo, lo dico francamente, che tale scopo non sia stato raggiunto con questa legge; che non sia stato veramente molto utile e proficuo alla morale di dare un'esistenza giuridica ai giuochi di Borsa. E perchè non dare allora egual vita al biribisso, ed al giuoco dei gallinai? Io quindi su questo punto torno ad osservare, ho dei gravi dubbj che la legge abbia raggiunto il suo scopo. Ma, o Signori, inavvertitamente il legislatore introdusse un germe pericoloso in questa legge. Parlo del secondo comma dell'articolo 1. che suona così: « Oltre la tassa sui titoli di credito, la tassa colpirà ancora la compra e vendita delle merci e delle derrate contrattate in Borsa. » Volle il legislatore realmente colpire i contratti che si facevano dagli onesti proprietari, dai commercianti? No; ei volle colpire con questo anche un altro genere di giuoco alla Borsa.

Voi sapete, o Signori, che oggi alla Borsa si giuoca oltre che sui titoli di credito, ancora sui grani, sugli olii, sul petrolio, sugli zolfi; e voi sapete che in Olanda si è persino giunti a giuocare sulle cipolle dei tulipani... Fu per ciò che venne introdotto questo comma onde colpire interamente tutte quelle operazioni che fanno di giuoco di Borsa.

Ma, o Signori, le cose non andarono così lisce; appena comparsa la legge, ecco sorgere una gravissima contestazione; si pretese da quelli i quali facevano queste negoziazioni in Borsa che esse dovessero sfuggire alla tassa di bollo e registro; e che pagando la tassa fissata dalla nuova legge dovessero andar esenti da qualunque altra imposta. Non si associò a questa sentenza l'Amministrazione dello Stato mosse lite. La questione poi venne al Consiglio di Stato, il quale dopo molte esitazioni non fu favorevole al Demanio, e deliberò che in realtà dovendosi interpretare strettamente la legge,

quando questi contratti avevano pagato il bollo fisso, non erano tenuti a pagare la tassa di registro.

Ora, o Signori, mi permettete di dire quale sia la differenza di questa diversa interpretazione? La legge del bollo e registro dice che per la vendita di merci od altro si deve pagare L. 1,50 ogni cento lire, che unite ai tre decimi di guerra forma L. 1,80, tassa che è ridotta a centesimi 60 quando si tratta di contrattazioni fra commercianti.

Ora, poniamo il caso: Una contrattazione di 100,000 lire colla tassa che era stabilita dalla legge sulle negoziazioni di Borsa pagava lire 75; invece la tassa che avrebbe dovuto pagare secondo il demanio sarebbe stata di L. 1800. Vedete dunque quale immenso divario, quale grande iattura questa legge indirettamente recava alle finanze dello Stato! Cosicché una legge intesa all'uguaglianza si converte in una legge di disuguaglianza; una legge di perequazione diviene una legge di sperequazione, una legge che voleva aumentare le tasse, aggiungendone una nuova, reca in questo modo indirettamente una diminuzione di tassa.

Questa contestazione fu risolta dai signori Ministri tanto attuali che passati, con la presentazione che entrambi fecero di questo progetto, modificatene alcune parti, ed aggiuntovi l'art. 6, il quale dice: che i contratti soggetti alla tassa di bollo stabilita dalla presente legge sono esenti da quella di registro.

Questo progetto di legge risolve, è vero, la questione, ma la risolve a danno del pubblico Erario. Tuttavia la legge tiene ristrette queste esenzioni, tiene ristretto questo privilegio dentro il recinto della Borsa.

Le Camere di commercio, di cui la Commissione s'è fatta eco, domandavano e domandano che questa esenzione sia accordata pur anche per tutto il Regno senza limitarla alle Borse. In questo modo, essa diventerebbe realmente una gravissima modificazione alla tassa del registro.

Nè mi si dica, o Signori, che questi contratti sfuggono oggi alla tassa di bollo e registro.

Io ho voluto indagare la verità delle cose, e mi sono recato da alcuni impiegati, molto istruiti e dotti nella materia, ed ho saputo da essi che il prodotto di questa tassa sugli ac-

cennati contratti produce oggi all'erario due o tre milioni.

Ora, l'emendamento della Commissione, quale conseguenza logica, inevitabile, trarrebbe seco? Che di due milioni, suppongo una cifra anche più bassa se volete, un milione, l'Erario non riceverebbe che due, tre o quattrocento mila lire, e noi verremmo a questa trista conseguenza, che per fare unà legge che al più potrà produrre mezzo milione, corriamo il rischio di spogliare l'erario di una rendita già provata coll'esperienza di oltre due milioni, ed è per questo che io francamente non posso accettare l'emendamento della Commissione.

Il passo che ha fatto l'onor. signor Ministro di accordare questa esenzione ristrettivamente ai contratti fatti in Borsa è già un passo abbastanza grave, ma è lento e moderato. Mi permettano gli onorevoli membri della Commissione di dire che il loro passo è un passo di carica, e quasi direi un passo da bersagliere.

Io non dissento però dal concetto che possa essere utile, opportuna, efficace una modificazione della legge sul registro e bollo, e son fra coloro i quali ritengono che le tasse miti producono molto più delle tasse soverchie, e credo che uno dei grandi danni e dei grandi errori del nostro sistema finanziario sia quello di tenere appunto molto alte le tasse. Ora, l'onorevole signor Ministro ed i suoi Colleghi mi troveranno sempre pronto a seguirli in questa via, ch'io sono convinto sia molto utile per le finanze italiane.

Dirò anzi francamente che non divido la gioia che ieri manifestava l'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per il rigetto della legge sulla nullità degli atti non registrati. Ho sempre propugnato e propugnerò altamente quella tassa, perchè credo esser quella la sola legge che possa procurarci il modo di alleviare tante altre tasse impopolarissime ed ingiuste, che colpiscono la produzione e paralizzano il movimento industriale del paese.

Io son d'avviso che quella tassa sarebbe utile, e desidero che venga applicata. Ma, mi si dirà: allora, per allontanare il pericolo, per togliere di mezzo qualunque incertezza, sarebbe opportuno forse il togliere quel comma che dice: « Anche la compra e vendita a termine sulle merci e sulle derrate contrattate in Borsa. » Sarebbe un togliere di mezzo molte dimande;

sarebbe un fare scomparire un dubbio di disuguaglianza che questa legge presenta. Ma, o Signori, se si trattasse di fare una nuova legge che non fosse già applicata, io vi direi: abbiamo tutto il tempo di aspettare; ma oggi che ci troviamo di fronte ad un fatto compiuto, ad una legge che è già in vigore, ad una legge che gli stessi suoi autori riconoscono inefficace, riconoscono che ha sconvolta la Borsa e che ha recato gravissimi pregiudizi al commercio, possiamo noi respingerla? Respingendola non ne conseguirebbe forse che la legge attuale resterebbe in vigore con tutte le sue sconvenienze, con tutti i suoi abusi? Il fare un emendamento, e rimandarla così alla Camera dei Deputati per l'approvazione agli ultimi giorni delle sedute, sarebbe pericoloso; si correrebbe forse il rischio che non fosse discussa e rimanesse lettera morta, mentre urge per contro che essa sia pubblicata, per dar termine, come dicevo, alla situazione equivoca in cui ci troviamo.

Lasciamo, o Signori, per carità il male ristretto alle Borse, imperocchè sarebbe grandissimo il danno, al dire di persone autorevoli, se noi volessimo fare uscire dal recinto delle Borse questo privilegio, se lo volessimo applicare a tutte le contrattazioni.

Signori Senatori, alcune pochissime cose ancora dirò, ed ho finito.

Non credo stia al Senato, corpo eminentemente conservatore, di venire a proporre una legge che per avventura potesse alquanto disordinare il nostro sistema finanziario, menomare quelle speranze che oggi noi tutti nutriamo, e temerei quasi di vedermi innanzi l'ombra del passato Ministero raccomandarci a non isconvolgere i calcoli lasciati in eredità al suo successore, e sentir ripetere dal Minghetti le parole che disse all'altro ramo del Parlamento: *Guai a chi tocca una pietra di questo edificio che ho inalzato*. E se non credete ai morti prestate fede almeno ai vivi; rammentatevi che l'on. Depretis dichiarava non voler riscuotere una lira di meno di quella che riscuoteva il suo predecessore. Per tutte queste ragioni io prego la Commissione di non insistere sul proprio emendamento e di raccogliere la legge quale è uscita dalle mani dell'onorevole Majorana-Calatabiano, ed in questo modo provve-

deremo come sempre è desiderio di tutti noi alla prosperità e ben essere delle nostre finanze.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Ho chiesto la parola più per fare una dichiarazione a nome della Commissione permanente di Finanza, di quello che non sia per rispondere agli onorevoli Senatori che hanno preso la parola nella discussione generale, in quanto che non mi pare che nessuno di essi abbia impugnato il concetto generale della legge, nè la sua opportunità.

Nel fatto, la Commissione permanente di Finanza si trovava davanti ad una legge già esistente la quale non aveva reso tutto quel bene alle finanze che se ne era sperato.

Questa legge nuova che fu sottomessa al suo esame, è una legge di modificazione, ma non muta nulla in modo radicale. Quindi, non essendo stato impugnato il concetto della legge, non avrei nulla a dire in risposta; e senz'altro dichiaro che la Commissione si riserva di rispondere a ciascuna delle ragioni che fossero addotte per modificare o sopprimere qualcuno degli articoli della legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Siccome mi pare che la discussione generale sia stata esaurita, potremmo passare, io credo, alla discussione degli articoli. Mi riserverei, allora all'articolo 1 di tornare sul tema dell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Se poi volesse continuarsi la discussione generale, mi farei un dovere di rispondere agli onorevoli Senatori Corsi e Rossi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa, e passerò alla lettura del primo articolo.

Art. 1.

Sono soggetti a tassa di bollo:

La compra-vendita tanto a contanti quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Corpi morali, azioni ed obbligazioni sociali, o in generale, qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero;

La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

Vanno esclusi dalla tassa i recapiti di cambio.

La Commissione permanente di Finanza propone come emendamento al paragrafo 2 dell'articolo, di sopprimere le parole: *contrattata in borsa*, sicchè direbbe: « La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Furono già fatte molte obiezioni anche da parte dell'onorevole Ministro a questo emendamento della Commissione. In realtà, a prima vista potrebbe sembrare che questo emendamento non sia in relazione col concetto generale della legge, la quale è intitolata: *dei contratti di Borsa*, e quindi parrebbe che dovesse colpire assolutamente quei contratti che si concludono nella Borsa, e specialmente per mezzo di mediatori o agenti di cambio. Ma fatto sta che il titolo della legge non corrisponde esattamente al suo concetto; perchè, nell'articolo stesso, dove si parla delle contrattazioni di titoli di rendita pubblica o di titoli industriali, non è detto che queste contrattazioni, per essere colpite da essa, debbano avere luogo in Borsa, ma lo sono invece in qualunque luogo esse sieno fatte.

Ora, nelle città molto importanti, in cui le contrattazioni di effetti pubblici sieno numerose, ciascuno sa che il meno che se ne combini è nel locale della Borsa; che gli agenti di cambio si portano ai banchi dei diversi negozianti e banchieri, e fanno i contratti anche fuori delle ore in cui la Borsa trovasi aperta. E tanto è vero ciò, che in una gran parte dei bollettini delle Borse, almeno in quelli che si stampano sui giornali, si trovano registrati i prezzi prima e dopo della Borsa. Questi contratti per conseguenza, se si volesse attenersi rigorosamente al titolo della legge, non dovrebbero neppure esser colpiti, perchè non sono contratti in Borsa: sono contratti di materie che ordinariamente fanno soggetto delle contrattazioni che si fanno in Borsa, ma non sono contratti in Borsa, perchè non sono fatti materialmente nel locale delle Borse di commercio.

Dunque l'eccezione generale che si potesse trovare all'emendamento, derivandola dal titolo della legge, non pare alla Commissione

permanente di Finanza possa valere, perchè l'eccezione stessa colpirebbe, oltre quello che vogliono g'i oppositori.

Fu fatta anche l'osservazione, e mi pare sia stata fatta dall'onorevole Senatore Rossi, che questa legge è essenzialmente diretta a colpire i contratti fittizi, ossia quelli che costituiscono un vero giuoco, avendo soltanto per scopo le differenze. Ma io anche a questa obbiezione faccio osservare che, siccome la legge colpisce i contratti fatti a contanti, questi certamente non sono contratti fittizi; sono contratti veri, assoluti come qualunque altro contratto; eppure sono colpiti dalla legge.

Dunque non sta che la legge abbia voluto colpire semplicemente i giuochi di Borsa; cade dunque l'osservazione che quel secondo capoverso dell'articolo 1 non sia in relazione allo spirito generale della legge, perchè, quando fosse approvato l'emendamento della Commissione, essa colpirebbe dei contratti veri e fermi, come quelli a contanti sui fondi pubblici, che già vi sono contemplati.

L'obbiezione principale che si fa a questo emendamento della Commissione, è che esce dai termini generali della legge, perchè andrebbe a colpire derrate e merci, e specialmente frutti pendenti e prodotti annui di fondi stabili. In realtà, ammettendo sempre l'emendamento della Commissione, questa osservazione è vera; ma la Commissione ha appunto inteso di colpire questi contratti, i quali per ora non sono soggetti a nessuna tassa. Tutti coloro i quali posseggono, che vendono il grano, vendono i bozzoli, il più spesso prima che il raccolto sia fatto, sanno di fare un contratto a termine. Può affermarsi, per esempio, che in Europa il paese che più produce bozzoli, è l'Italia, e questi contratti, che pure sono moltissimi, sfuggono a qualunque tassa, perchè appunto fatti a termine e non registrati.

Ora, ciò non è sembrato giusto alla Commissione. È facile il prevedere che l'emendamento della Commissione anche per questo solo titolo darà probabilmente alle Finanze un introito non dispregievole.

Io veramente non sono competente per rispondere alla opposizione legale mossa dall'on. Senatore Corsi sulla distinzione, anzi sulla definizione del contratto a termine per merci e derrate.

Applicato però il concetto ai prodotti dei beni stabili, mi pare che possa considerarsi, anzi debba considerarsi come contratto a termine quello che si fa per la consegna del genere non ancor raccolto, il quale sotto un certo aspetto produce un'alea che può paragonarsi a quella del contratto a termine di fondi pubblici. Ed invero nessuno può sapere prima del raccolto qual possa essere il peso della misura del grano, nè qual ne sarà a quell'epoca il prezzo.

Ed anche i contratti di bozzoli sono fatti quasi tutti così; si contratta non solo prima della raccolta, ma anche prima che il seme sia messo in cova. Nessuno sa quanti chilogrammi di bozzoli ci vorranno per ottenere un chilogramma di seta. Questo dunque è un contratto che ha anche esso un'alea tanto quanto ne possono avere i contratti a termine sopra le carte pubbliche. Io mi limito a questa osservazione, perchè, come ho accennato, non sono competente in materia di definizione di termini legali, di dichiarazioni di articoli di Codice.

Fu detto che questo emendamento copriva della merce di contrabbando.

Veramente la Commissione ha creduto di dire intieramente la sua opinione, e l'onor. Beretta che ne è il Relatore e che ha dovuto assentarsi, l'ha esposta integralmente nella Relazione. Il contrabbando nascosto sarebbe l'aver voluto far sfuggire questi contratti alla sanzione della legge sul registro.

Farò osservare che il 2. paragrafo dell'articolo 1. della tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro prescrive, che: Gli stessi atti (alienazioni, vendite, cessioni ecc.) relativi a beni mobili, raccolti dell'anno, frutti pendenti o tagli di boschi, sieno sottoposti alla tassa proporzionale di L. 1 50 per 100 lire, alle quali poi aggiunti i decimi si giunge alle lire 1 80 indicate dall'onor. Pepoli. In quest'articolo i raccolti dell'anno ed i frutti pendenti sono perfettamente assimilati a tutti gli altri mobili, nei quali si comprendono anche i valori rappresentati da carte di rendita pubblica o da azioni industriali. Dunque, se non si teme di recare danno ai prodotti della tassa di registro sottraendo alle sue prescrizioni la rendita pubblica e le azioni industriali, non si sa vedere perchè questo timore abbia da nascere

appunto per ciò che ha tratto alle contrattazioni dei frutti e dei beni stabili.

La Commissione ha considerato che questi frutti raccolti o pendenti, sfuggono intieramente alla tassa. Adesso non vi è alcuno che paghi alcunchè per questi contratti; perciò il colpirla di una tassa, benchè piccola, è fare sì che qualche cosa si guadagni a profitto dell'Erario. Non vi sarà nessuno il quale per un contratto che potrebbe rappresentare il valore di 20, 30, 50 mila lire, rinunci a poterlo far valere in giudizio col semplice pagamento di 2 lire; e perciò tutti si assoggetteranno a formulare il contratto in modo legale.

L'onor. Pepoli ha citato delle statistiche in appoggio delle sue osservazioni. Io non avendole sotto gli occhi, certamente non posso dire se sieno esatte o no; mi permetto però di dubitare della loro esattezza. Nelle statistiche annesse alla legge presentata dall'onor. Ministro sono citati i contratti fatti nel primo trimestre dell'anno corrente. Ora, io vedo che il totale dei contratti che si fecero a contanti è di L. 2300; il totale dei contratti per i quali non può distinguersi se sieno o no a contanti, ammonta a 2400 lire; per conseguenza vi è una categoria di contratti determinata, la quale ha un ammontare minore di quella che comprende i contratti indeterminati; il che mi dà idea che le statistiche non sieno forse così esatte come si vorrebbe credere....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CASATI. In ogni modo la Commissione sentirà ancora le obiezioni...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CASATI.....ed esprimerà poscia nuovamente la sua opinione.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Innanzi tutto mi corre obbligo di spiegare la parola *contrabbando*, poichè non ho inteso, in verun modo, pronunziando questa parola, supporre che i membri della Commissione abbiano voluto occultare qualche cosa di ciò che sta nella legge. Ho detto merci di contrabbando, perchè, o Signori, Voi sapete come i contribuenti sieno sottili, e come da una disposizione che a noi pare chiara, sappiano poi derivare molti argomenti per sottrarsi alla legge.

Ora, persona competente mi diceva che la frase *compra-vendita a termine sulle merci e*

sulle derrate poteva dar luogo a molti abusi e contestazioni; ed ecco perchè ho detto *merce di contrabbando*. Se questa frase per avventura avesse potuto ingenerare nella Commissione l'idea che io fossi venuto meno a quel rispetto che ho per i miei Colleghi, certamente mi affrettarei a ritirarla; ma, ripeto, quella frase era ben lunge dall'esser vólta al loro indirizzo.

Quanto all'esattezza delle statistiche che ho accennate mi permetta l'onor. Casati di dirgli che io non ho citata nessuna statistica; ho detto che un impiegato mi ha riferito che di codesti contratti sulle merci e sulle derrate oggi se ne fanno per parecchi milioni; cito la frase testuale.

Ora, l'onor. Casati dice: «Noi non facciamo verun contratto a termine che si registri.» Io non so se ciò avvenga nel Milanese, ma posso assicurarlo che nelle Romagne, ove io posseggo, molte volte i contratti di grano e di canapa, per maggior sicurezza si registrano, e ve ne sono moltissimi esempi; se l'onor. Senatore Casati vorrà recarsi al Ministero delle Finanze, vedrà che sotto questa categoria si sono incassate non lievi somme, le quali costituiscono appunto il paio di milioni a cui accennava il funzionario che ho interrogato.

Se ciò è esatto sarà savio ed opportuno, o Signori, il votare l'emendamento della Commissione?

Io mi restringo a chiedere ai componenti dell'Ufficio Centrale di esaminare attentamente le cifre da me citate, certo che se dal loro esame risulterà, come ne sono convinto, anche un danno, non dico di un milione, ma di sole 100,000 lire, saranno i primi a riconoscere il loro errore, devoti come sono al bene ed alla prosperità del paese.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io penso che l'emendamento proposto dalla Commissione permanente di Finanza potrebbe turbare l'economia della legislazione sulla tassa di registro in materia di trapasso della proprietà mobiliare. E senza entrare in considerazioni scientifiche, poichè è tempo oramai di venire ad una conclusione, mi permetto soltanto di ricordare il principio a cui fu informata la legge 14 giugno 1874 che s'intende modificare con questo schema di legge.

Una esperienza incontrastabile avea dimo-

strato che tutte le contrattazioni a termine fatte in Borsa sulla rendita iscritta, sulle azioni di Società commerciali o di Corpi morali e sulle derrate sfuggivano la tassa di bollo e di registro; e non occorre dir cosa alcuna sulle contrattazioni a contante, poichè ben s'intende che desse, ricevendo la pronta esecuzione con la consegna del titolo e del prezzo, non saranno mai colpite da tassa di bollo e di registro. E poichè le Borse sono aperte per le contrattazioni a termine che si fanno in larga scala, e che costituiscono la vita del movimento commerciale, si pensò di trovare il mezzo per colpire di tassa queste contrattazioni legittimandole, ed accordando l'azione civile per ottenerne la legale esecuzione.

Ognun sa che si è molto disputato se le contrattazioni a termine fatte in Borsa costituissero o pur no un giuoco di Borsa; perciocchè, a dirlo francamente, in Borsa non si negoziano che le *differenze dei prezzi*: e scrittori di grave autorità e sentenze della magistratura inclinavano ad annullare siffatte contrattazioni. Ora, non avevano alcun interesse i contraenti a distendere in carta da bollo e registrare queste contrattazioni a termine, stantechè non avendo alcun valore giuridico, l'esecuzione delle medesime dipendeva dalla buona fede dei contraenti. Epperò si volle colla legge 14 giugno 1874 legittimare la stessa contrattazione a termine, che per manco della cosa caduta in contrattazione consisteva nel giuoco della *differenza*; cosicchè, stabilita una tassa graduale sino ad una certa somma non al certo gravosa, si sperava che tutti i contraenti si sarebbero uniformati alla disposizione della detta legge.

Eppure è dimostrato il fatto che l'erario non ha raccolto quel frutto che sperava con l'attuazione di una legge che, passando sopra ai buoni principj, fu proposta nell'unico scopo di giovare alla finanza.

Ora, che cosa si propone con lo schema di legge attuale? Non già di mutare dalle basi sostanziali la legge 14 giugno 1874, ma unicamente di sostituire alla tassa graduale la tassa fissa di una lira per le contrattazioni a termine e di 50 centesimi per quelle a contanti, nella speranza di ottenere maggiori proventi. Ma queste speranze resteranno deluse? Io temo che la finanza non avrà a rallegrarsi

SESSIONE DEL 1876. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1876

di questo cespite, ed intanto rimane una legge che legittima il gioco delle differenze.

Sicchè, bene ha detto l'onorevole Senatore Corsi, che il legislatore non deve incoraggiare coloro che frequentano le Borse a speculare, non avendo titoli e danaro, dando nella legge protezione per la esecuzione di contrattazioni che costituiscono veri giuochi di Borsa; ma esistendo di già questa legge fatta di proposito per sovvenire alla finanza, altro non si può fare per ora che raggiungere mediante una tassa fissa e modica quel fine che non si potè conseguire con la tassa graduale. Perlocchè bene ha fatto il Governo riproducendo l'articolo 1 della legge 14 giugno 1874 nell'art. 1 dello schema attuale; secondo il quale è soggetta a tassa fissa la compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate contrattate in Borsa. E con questa disposizione restano ferme quelle della tassa proporzionale stabilita con la legge sul registro e bollo, per le contrattazioni a termine fatte fuori Borsa. Ma l'emendamento della Commissione permanente di Finanza, estendendo il beneficio per le contrattazioni a termine fatte in Borsa anche a quelle fatte fuori Borsa, ne avverrebbe che tutte le negoziazioni civili o commerciali nelle vendite a termine delle merci e delle derrate non sarebbero più sottoposte alla tassa proporzionale di 1 50 per le contrattazioni civili, e di 50 centesimi per le commerciali.

Insomma una tassa fissa di bollo sui contratti di Borsa si dovrebbe estendere ai contratti fuori Borsa; o in altri termini verrebbe soppressa la tassa graduale in tutte le vendite a termine della proprietà mobiliare. Ed è questo il mezzo per accrescere i proventi dell'Erario? Si è aumentata nel passato anno la tassa di registro nella vendita della proprietà immobiliare, e si deve poi sopprimere la tassa nel trapasso della proprietà mobiliare?

Nè deve sfuggire all'attenzione del Senato che, se passasse l'emendamento della Commissione permanente di Finanza, le stesse vendite a contante delle merci e delle derrate sfuggirebbero alla tassa proporzionale, perciocchè basterebbe nel contratto stabilire un termine anche di un giorno per la consegna della merce o del prezzo, onde rifugiarsi sotto la disposizione del proposto emendamento.

Invano si oppone di non doversi in questo

senso intendere l'emendamento della Commissione permanente di Finanza, per la ragione che dovendosi applicare alle compre e vendite a termine, deve avere la sua applicazione nelle contrattazioni sopra merci e derrate, il cui prezzo è dipendente dal listino di Borsa che segna il prezzo del giorno della contrattazione e l'altro di quello della scadenza.

Ma fo osservare all'onor. Relatore della Commissione che per l'art. 97 del Codice di commercio, le compre e vendite possono essere a termine per la consegna della merce venduta, non ostante che non vi sia termine per pagamento del prezzo, e possono altresì essere a termine per la rispettiva obbligazione delle parti contraenti; e come non dire che questa contrattazione, stando all'emendamento proposto, è soggetta alla tassa fissa e non alla graduale? E lo stesso non dovrebbe dirsi per le contrattazioni a termine in materia civile?

Parmi adunque di avere dimostrato, senza distendermi in altre considerazioni, che potrebbe venire tale perturbamento al sistema vigente sulla tassa di registro e bollo nel trapasso della proprietà mobiliare, che la finanza dello Stato dovrebbe risentirne grave pregiudizio. Onde è che prego il Senato a respingere l'emendamento.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Pare che io debba esordire dalla mia propria difesa, imperocchè la Commissione si è mostrata poco o punto lieta della mia preghiera di recedere dal suo emendamento; e gli oppugnatori di tale emendamento si sono mostrati scontenti del mio proposito di studiare il tema sollevato dalla Commissione. E però devo avere la franchezza di pregare gli uni e gli altri di essermi indulgenti affinchè io faccia qualche considerazione a conforto del mio concetto ieri espresso.

Cominciando dal Senatore De Gori e terminando al Senatore Pepoli, incluso, e più spiccatamente incluso l'onorevole Rossi, forse perchè mi sono spiegato malamente, mi hanno tutti, parvemi almeno, attribuito qualche cosa che va più in là dalle mie intenzioni.

Ieri la Commissione ha fatto un ragionamento logicamente perfetto; ha detto: voi create,

o diremo meglio (chè l'onorevole Pepoli e l'onorevole Miraglia l'hanno benissimo rilevato), voi conservate preferenze, privilegi a favore dei contratti a termine che si compiono in Borsa, in danno degli altri che si compiono fuori.

Ma non creiamo, lasciamo un privilegio, se tale vuolsi, dovuto ad una legge votata, non dirò da tutti, ma certo dalla maggioranza del Senato.

Non io cooperai alla legge 1874, chè non ho difficoltà a dichiarare avere allora votato contro; ma cosiffatta legge è tuttavia in vigore, e pure sento la grave difficoltà contro la ragione di conservare alle Borse uno speciale favore, e con ciò pur lasciare aperta la via alla frode, chè non dissimulo come alcuni fra' i contratti esterni possano essere fatti apparire conchiusi in Borsa.

E però la Commissione non aveva torto quando sollevava il dubbio sulla convenienza di conservare il privilegio alle Borse, ove per l'identità dell'obbietto, non si fosse voluto togliere il limite a favore delle sole contrattazioni seguite in quelle.

Il ragionamento, ripeto, dal riguardo della logica, e, soggiungo, da quello della giustizia, mi pare inappuntabile; e movendo da ciò, io diceva che è degno di tutta considerazione il pensiero della Commissione.

Infatti non c'è dubbio, io ne sono convinto, che sebbene sia molto vero ciò che ha rilevato l'onorevole Pepoli, cioè che una parte del reddito che attualmente s'incassa dalla tassa di registro e bollo, andrebbe perduto, ove l'emendamento fosse accolto, è pure vero ciò che osserva la Commissione, cioè che alcuni contratti sfuggono, in atto, in modo assoluto a qualunque tassa.

E quello è il secondo concetto dal quale io moveva allorquando mi permetteva di dire che la materia è ben degna di studio. Ma sarebbe essa stata degna di studio nel senso che l'emendamento proposto al penultimo comma dell'art. I si fosse poi dovuto tradurre letteralmente in una nuova legge? In questo senso non mi sarei potuto pronunciare affatto; e se le mie osservazioni diedero luogo a far nascere il sospetto che io avessi voluto manifestare somigliante pensiero, sono pronto a spiegarvi meglio.

Lo studio, secondo me, implicherebbe questo:

vedere se il beneficio di andare solo soggetti a tassa di bollo, e non pure di registro, i contratti a termine sulle merci e derrate conchiusi in Borsa, ingeneri in fatto degli inconvenienti, sia nel senso di estendere in contravvenzione alla legge le contrattazioni permesse, sia nell'altro di creare un privilegio notevole a spese delle altre contrattazioni. Ove la portata pratica della legge esistente da conservare senza l'emendamento della Commissione, fosse contraria ai fini di giustizia e di finanza, restringerla con una nuova formola; ma questa ad un'ora estendere a talune maniere di civili o commerciali contrattazioni che vanno condotte fuori la Borsa, dalle quali in atto la finanza ricava nulla o quasi.

E fin da ora io posso notare che vi hanno, difatti dei valori e dei contratti che sfuggono abitualmente, quasi comunemente, a qualunque imposta, con danno talvolta degl'interessi e dei diritti delle parti. Su questo perciò dovrebbe più specialmente rivolgersi l'attenzione, a tentare di regolarne, legalizzarne, e insieme utilizzare, alquanto pel fisco, le convenzioni.

Laonde, se una tassa mitissima come quella dei contratti a termine conchiusi in Borsa potesse incoraggiare i contravventori e mettersi in armonia colla legge, in nome della morale, oltrechè dell'interesse, io consiglierei a facilitare la legalizzazione di atti che quasi mai prendono forma regolare, e in più o meno implicano sempre l'inosservanza d'una qualche legge di tassa. Sotto quest'ultimo riguardo invocarei il principio morale con che sarebbe favorita la osservanza delle leggi fiscali, pur fra coloro che sfuggono facilmente, imperocchè i contratti comuni e più quelli *brevi manu*, trovino, nella facilità con cui si concretizzano tra le parti, e nella complicazione delle forme e nella durezza della tassa, un costante, quasi generale, incentivo alle contravvenzioni delle leggi di tassa.

Io veniva all'affermazione del proposito di studiare la cosa, anche per un pensiero che non ho rivelato al Senato, ma che un'osservazione dell'onorevole Senatore Pepoli mi costringe a mettere in rilievo.

Io sono convinto che la legge del registro deve essere riveduta seriamente nel senso di renderla più produttiva, e nel senso anche di distruggere molte ineguaglianze e moltissime

complicazioni. Movendo perciò da tale concetto, la riforma per la quale avrebbe avuto luogo lo studio promesso, non sarebbe stata della legge sui contratti di Borsa, ma di quella del registro e bollo; però in cosiffatta occasione l'apparente contraddizione rivelata dalla Commissione del Senato rispetto ai contratti a termine, e che vi sarebbe tra la legge speciale detta nei contratti di Borsa, e quella del registro, sarebbe cessata.

Venendo all'attuazione possibile del pensiero d'una riforma sulla legge generale, molto probabilmente avrei finito per essere d'accordo con lo stesso Senatore Pepoli, il quale rimpiange la non votata legge di nullità degli atti non registrati, e la rimpiange appunto perchè guarda per lo sottile gl'inconvenienti ai quali dà luogo la legge attuale di registro e bollo. E siccome non sono lontano dal riconoscere che tale legge pur fa luogo a inconvenienti notevolissimi, io penso che possano ritrovarsi e applicarsi rimedi di ben altra natura che non sia quella della nullità degli atti. E così potrà dirsi che un giorno saremo d'accordo, egli, l'onorevole Pepoli, avvicinandosi alle sanzioni più miti e alle riforme che da parte mia e da parte de' miei Colleghi potrebbero essere escogitate e proposte, io insistendo nei vecchi propositi e tentando attuarne anche qualche altro novello.

Fatta questa dichiarazione, io prego la Commissione ed il Senato di accontentarsi di ciò che avevo detto ieri, e se lo volesse son tuttavia pronto ad accettare un analogo ordine del giorno. Malgrado siffatti impegni, ero e son sicuro di non compromettere il reddito attuale, di non aprir la porta a nuove contravvenzioni, e di non guastare l'economia della legge di registro e bollo, della quale ha così sapientemente parlato l'onorevole Miraglia.

Vengo ora brevemente ad un altro tema. Dice l'onorevole Senatore Corsi: vedete che con questa legge va capovolto il sistema generale di legislazione commerciale, chè, ei nota, non si rivela, nella legge che discutiamo quella ponderazione che pur sarebbe indispensabile onde somiglianti innovazioni per fini puramente fiscali, venissero apportate.

Ma le avvertenze fatte dagli onorevoli Senatori Pepoli e Miraglia mi dispensano dal dare una risposta molto particolareggiata.

Noi discutiamo intorno ad una legge di riforma; se l'onor. Senatore Corsi potesse persuadere il Governo, potesse persuadere i suoi Colleghi, che lo stato attuale fosse preferibile a quello che intendiamo di sostituire col progetto in discussione, non sarebbe dubbio che alcuna delle sue savissime osservazioni troverebbe posto nella presente discussione; imperciocchè io abbia deplorato sempre e sempre deplorero le innovazioni alle leggi di carattere generale, consigliate da interessi e da obbietti alquanto subalterni.

Ma noi abbiamo la legge 1874 sui contratti di Borsa, ancora in vigore; e fatalmente abbiamo pure l'articolo 1. e più specialmente il comma penultimo, formulato così: « La compra-vendita a termine nelle merci e nelle derrate, contrattate in Borsa. »

Ebbene, quei termini sono perfettamente identici alla proposta fatta dal Ministero, accettata dalla Camera, e propugnata tuttavia dal Governo presso il Senato.

L'onor. Senatore Corsi non disconosce tutto ciò; in fatto non propone nulla in contrario, ma invita a fare delle dichiarazioni per determinare il significato di quella parte della legge. Però egli, quale espertissimo giureconsulto, m'insegna che le dichiarazioni non muterebbero affatto il significato della legge. La legge esiste, ed io credo che convenga lasciarla esistere, non con gli equivoci che vi troverebbe l'onor. Corsi, ma come è stata interpretata.

Si sono forse affacciate delle difficoltà da comprendere nei contratti di Borsa a termine su merci e derrate, la compra-vendita di cose consegnate, ma il cui prezzo fosse ancor dovuto e formasse oggetto di una cambiale?

Ma l'art. 97 del Codice di commercio, dicesi, dà un significato molto largo ai contratti a termine; comprende in tale concetto il termine dato al venditore per la compra della merce, e quello dato al compratore pel pagamento del prezzo. Però vuolsi non obbliare, che il comma dell'articolo primo della legge in discussione, va interpretato rispetto all'indole e ai fini veramente speciali ed eccezionali dei contratti di Borsa.

Ora, al 1874 fu ispirata la disposizione di favore per i contratti a termine di merci e derrate conclusi in Borsa, dagli abusi e dalle immoralità che seguivano principalmente per di-

fetto d'una legge sulla materia, e per la varietà di trattamento di qualche regione rispetto al resto dell'Italia. Per la legge del 1874 quindi si vollero regolare fatti che sfuggivano ad ogni tassa, e compivansi con danno di tutti nel silenzio. Però se fosse veramente temibile quanto afferma l'onor. Corsi, cioè che i contratti d'indole civile o soltanto commerciali, per i quali è accordato un termine pel pagamento di prezzo, potessero essere compresi nell'ipotesi dell'articolo 1, ne seguirebbe che la legge del 1874 avrebbe dovuto avere larga applicazione, dovechè, appunto per non averne avuta quasi alcuna, ci affatichiamo a riformarla.

Ad ogni modo, se dalla parte del Governo si vogliono delle dichiarazioni, io sono pronto a farle nel senso che l'articolo 1, compreso il comma contestato, debba intendersi nel senso più circoscritto, e non potrà applicarsi quindi a tutto ciò che sarebbe materia di contrattazioni estranee alla Borsa, o di carattere civile e commerciale, o a termine non riferibile alle merci o derrate, ma solamente al prezzo, ove le cose vendute sieno state consegnate. Le cambiali rappresentano compere e vendite consumate, salvo il pagamento del prezzo pel quale è stata accordata una mora.

Dopo così brevi osservazioni, non mi resta che rinnovare la preghiera alla Commissione, perchè voglia persuadersi a desistere dall'emendamento da essa proposto.

Quando io ho esordito facendo ragione dei lodevolissimi intendimenti della Commissione, a me era parso di aver fatto la massima possibile concessione; andare più in là, lo vede la Commissione, lo vede il Senato, non mi sarebbe stato possibile. Io non dissimulo, che a parte il principio morale, di cui ebbi a parlare ieri, a parte il principio giuridico, del quale si è molto largamente e competentemente parlato oggi, vi è stato anche il lato finanziario che ha spinto, che ha costretto l'attuale Amministrazione a proporre la nuova legge e insistervi.

Le innovazioni sarebbero state sotto alcuni riguardi di una contestabile utilità, se, senza il difficile lavoro dei poteri dello Stato, potessimo noi svegliarci trovando oggi abolita la legge tuttavia esistente. Ma saranno più oppugnabili quando siamo obbligati a scegliere

tra il passato, che ancora impera e l'avvenire che desideriamo lo surrogare?

La legge esistente, produttrice di tanti inconvenienti così generalmente lamentati, ormai non potrà rendere oltre una quarantina od una cinquantina di mila lire. I nostri predecessori nella loro esperienza di finanza, tennero anche conto pel 1876, del maggiore reddito che, solo mediante la riforma che essi giustamente si avvisavano di apportare, se ne sarebbe conseguito. Ora, l'attuale Amministrazione si è persuasa della necessità di ulteriori modificazioni, e spera ne verrà qualche bene per la finanza. Ci si dice, ma siete voi sicuri di raggiungere lo scopo finanziario? Non siamo sicuri certamente, in modo matematico: lo erano molto meno i nostri predecessori. Delle centinaia di migliaia di lire, per conto mio dichiaro, se ne possono bene aspettare. Il Senato ha avuto sotto gli occhi le statistiche sulle operazioni che vengono colpite, e che hanno dato un beneficio alla finanza.

Io ho potuto vedere che la massima parte del territorio dello Stato rispetto alla tassa sui contratti di Borsa, è stata quasi del tutto straniera. Ora, sono stati assolutamente negativi gli affari tassabili fra tanta parte della popolazione?

E dove un qualche reddito si conseguì fu proporzionale con quella parte notevolissima che se ne ottenne in Milano e in Roma? E anche in queste due città vi fu ragionevole rapporto tra il reddito e l'indole e la somma degli affari?

Tutto ciò non fu nè poteva essere: ma il fatto esorbitantemente negativo in un caso, il picciolissimo reddito in un altro, il reddito discreto in un terzo, provano che la materia tassabile vi ha, e non vi ha l'impossibilità d'assoggettarvela con proporzioni sempre meno irragionevoli, così rispetto agli affari, che rispetto alle diverse piazze di commercio.

È dunque giusto il rimprovero degli avversari del progetto ministeriale dei quali fu organo, benchè al suo solito benevolente, l'onor. Senatore Finali?

Si sarebbe voluto nel sistema contrario conservare una tassa anche più mite per i contratti i quali nel loro valore capitale fossero stati al di sotto di 10,000 lire: ma la statistica prova che è ben piccola la parte dei contratti per

somme minime. Nei contratti a termini fatalmente è questa la verità, cioè che sono materia in gran parte di giuoco.

Ora, conservandosi il sistema della legge del 1874, o accettandosi quello che voleva surrogargli il passato Ministero, cioè ragguagliando le tasse al valore nominale, i contratti che restano al disotto di L. 10,000 nominali, offrono una materia interessante minima chè si deve togliere quanto possa esservi di meno dal reale, e si deve ragguagliare l'interesse sulla probabile differenza di valore tra il giorno del contratto e quello della scadenza del termine per la consegna del titolo, della merce o della derrata.

Ora, cosiffatta differenza sopra un valore nominale di L. 10,000, d'ordinario è piccolissima, e non può incoraggiare al pagamento di una tassa quale prezzo di regolarizzazione del contratto, sia che si tratti di due lire, sia che si tratti di meno.

Si è calcolato impertanto, non già con un rigore matematico e statistico, chè nè l'amministrazione delle finanze, nè le amministrazioni dello Stato hanno statistiche inappuntabili sovra somiglianti obbietti; ma in guisa che ci permetta di procedere con sufficiente cognizione di causa, si è calcolato che la somma delle contrattazioni fluttua dalle 10 alle 20 e 25 mila lire di valore nominale.

E allora si è detto, chi negozia per somme apparentemente così gravi, naturalmente non vuole facilmente abbandonarsi alla buona fede, la quale è sempre contestabile in una certa classe di persone; si pagherà la tassa, si pagherà di sicuro in un numero di casi assai maggiore, anzichè sotto un sistema diverso; e coll'andare del tempo si finirà per abituarsi a pagarla assai volentieri perchè il pagamento della tassa è garanzia, è accertamento del diritto e dell'interesse. E però ci siamo rivolti più al principio del ben inteso interesse che a quello delle sanzioni esorbitanti, e confidiamo più nel primo che nelle sanzioni, pur da noi non rigettate, della interdizione o sospensione del pubblico mediatore e delle multe contro lui e i privati.

È verissimo ancora che abbiamo fatto assegnamento sopra un rimedio che è quello del regolamento. Ieri l'onor. Finali non si accontentò delle mie osservazioni e risposte di massima, (e non potevo darne che di massima),

egli dubitò ancora che si fosse fatto un regolamento buono a produrre un qualche effetto utile. No: il regolamento deve essere in perfetta armonia collo spirito e coi termini della legge; ed io penso che ridotta la tassa a così miti proporzioni, la pubblica amministrazione è armata di tanta ragione morale, che finirà per avere con sè anche l'opinione pubblica: e quando questa si rivolga a favore della pubblica amministrazione, la legge di tassa non potrà non produrre i migliori risultati.

Movendo da cosiffatti concetti si son preveduti gli effetti fiscali. Se si vogliono matematici, lo ripeto, io ne declino la responsabilità. Ma sono stati ammessi dai pratici, fra' quali mi piace nominare uno il cui nome certamente è tenuto in pregio anche in Senato, l'onorevole Deputato Maurogonato, il quale disse nella Camera elettiva che dalla legge quale ha ora riformata il Ministero, se ne sarebbero potute avere 500 mila lire all'anno: quest'anno nullameno non renderà tanto. Però, supponiamo pure che in ragione d'anno il reddito non giungesse a lire 500 mila; ma anche alquanto di meno, io credo che, nelle condizioni delle finanze nostre, sarà sempre qualche cosa.

L'unica e grave considerazione, della quale e Governo e Parlamento si sarebbero dovuti preoccupare nell'attuale riforma, sarebbe questa: di vedere, cioè, se con le nuove disposizioni si possa correre il pericolo di vedere che quel poco reddito maggiore che se ne potesse ricavare, non riuscisse a spese di eguale o pur maggiore reddito che andrebbe perduto dagli introiti delle tasse di bollo e registro.

Ma non credo che codesta sia stata una preoccupazione della passata amministrazione, certo non è della presente: chè la precedente esperienza, ed il fatto di non estendere minimamente colla legge in discussione la materia delle contrattazioni comprese nella legge del 1874, ce ne danno bastevole guarentigia.

Ora, per esaurire le avvertenze sull'emendamento dell'Ufficio Centrale, vengo ad una delle osservazioni dell'onorevole Senatore Pepoli. Egli ha detto che sonvi delle materie, che attualmente pagano la tassa di registro, ed ha parlato di derrate. Io ritengo che si potrebbe parlare in genere di merci, le quali non sfuggono del tutto alle tasse di registro e che rientrebbero nei contratti di Borsa a semplice tassa

fissa di bollo ove si accettasse l'emendamento dell'Ufficio Centrale. Potrei infatti accennare per esempio al taglio dei boschi, relativamente ai quali, per l'importanza della cosa, è impossibile che in generale non seguano contratti in valida forma. Potrei pure accennare alle compravendite, a termine sempre, delle navi; sulle quali, mi si riferì che se ne ottiene in tasse di registro e bollo un reddito di circa 200,000 lire: non garantisco la precisione della cifra, non essendo gli studi fatti con tale esattezza da poterne essere sicuri; ma certamente una somma non ispregievole se ne ricava. Io poi, che appartengo alle Province Meridionali, potrei anche accennare a qualche contratto speciale a quelle contrade, come sarebbero i contratti in agrumi, in olio, sommacco, zolfi, i quali in generale son contratti di moltissimo valore.

E una parte notevole di essi non può sfuggire alle tasse di registro e bollo; che l'uso per molti di quei contratti è di stabilirli con caparra, onde avere una garanzia per la loro esecuzione: ma non sempre la caparra è sufficiente, imperocchè, se per gli agrumi, ad esempio, va a male il raccolto, diventa la caparra debole guarentigia, e però si preferisce pagare una tassa purchè si abbia il contratto in regola.

Ebbene, le accennate e somiglianti considerazioni varrebbero a persuaderci che l'accoglienza dell'emendamento del Senato ci porterebbe nell'incognita; ne sarebbe molto contestabile l'utile delle finanze, e non improbabile anzi la perdita. E però l'emendamento riuscirebbe assai prematuro.

La conservazione della legge del 1874 senza le chieste riforme, oltre della perdita per lo erario dello Stato di alcune annue centinaia di migliaia di lire, verrebbe involontariamente a tutelare l'immoralità che si compie mediante le contravvenzioni quotidiane abituali, impunte, o almeno non adeguatamente punibili, alla legge; e mediante le ineguaglianze di trattamento fra molti che non partecipano al favore di quella legge e i pochi che se ne avvantaggiano nel silenzio.

Per queste considerazioni, io mi permetto di pregare vivamente gli onorevoli componenti la Commissione di voler desistere per il momento presente dal loro emendamento, prendendo atto, se loro piaccia, delle mie dichiara-

zioni; ed che in vista della ragionevolezza di togliere quell'avanzo di privilegio che ci sarebbe in pro delle Borse, in vista anche della ragionevolezza di vedere di accrescere la materia del reddito che riguarda il genere di contrattazione a termine, che davvero hanno sfuggito e sfuggiranno sempre alla stipulazione; in vista infine delle ultime mie dichiarazioni, che si dovrà rivedere, nel senso di accrescere il reddito e di armonizzarne ogni parte, la legge di registro e bollo, l'Ufficio Centrale potrebbe rimettere a quel tempo l'esame dei suoi importanti concetti.

E senza doversi di nuovo discutere in Parlamento una legge sui contratti di Borsa, senza avvertirne fin da ora la necessità d'una imminente modificazione, io spero non sarà lontano il momento d'uno studio ancor più largo e completo.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. Ho chiesto di parlare per purgare l'emendamento proposto all'articolo 1. dai gravi appunti, di cui è fatto segno. La Commissione di Finanza, cui si volle demandare l'esame di questo disegno di legge, non avrebbe mai immaginato che un sì modesto emendamento potesse dar luogo a tanta opposizione, e far credere che ne sarebbero compromessi per qualche milione gli introiti dello Stato, e ne sarebbe sconvolta la economia della tassa di registro.

Alla Commissione pervennero alcune petizioni di Camere di commercio collè quali si chiedeva che alle compre e vendite a termine sulle merci e sulle derrate contrattate fuori di Borsa, si facesse lo stesso trattamento che ne disegno di legge si proponeva per simili contratti fatti in Borsa.

Queste petizioni parvero giuste e ragionevoli. E per vero non si potrebbe in principio ammettere che sia giusto trattare egualmente le compre e vendite su titoli pubblici o industriali, fatti tanto in Borsa quanto fuori, e che invece per le compre e vendite a termine sulle derrate e sulle merci, lo stesso trattamento si ammetta se fatte in Borsa, e non egualmente se fatte fuori di Borsa.

Ragioni dunque di giustizia e d'imparzialità portavano a stabilire un trattamento eguale, sia per i vantaggi che per i carichi. Non per

questo mancò la vostra Commissione, come sembra credersi dagli oppositori, di rendersi conto dell'effetto finanziario che ne potesse derivare. E si persuase, ed è tuttavia persuasa, che la estensione del penultimo comma dell'art. 1. alle compre e vendite fatte fuori di Borsa, avrebbe fatto pagare una tassa, mentre oggi effettivamente non se ne paga alcuna.

In contrario, colla opposizione che dal punto di vista finanziario si fa al proposto emendamento, si viene a dire, che invece di sottoporre con probabile efficacia ad una tassa contratti che non ne pagano alcuna, si verrebbe a sottrarre un grandissimo numero di contratti al maggior carico della tassa del registro. Ond'è che, a dire dell'onorevole mio vicino, il Senatore Miraglia, verrebbe a sconvolgersi la economia della legge del registro, e questo con un danno del Tesoro che secondo l'onorevole Senatore Pepoli, può valutarsi per qualche milione.

Chi considera il carattere dei contratti a termine presi di mira dall'art. 1., non per l'estrinseca circostanza di esser fatti in Borsa o fuori Borsa, ma della intrinseca loro natura di contratti che, secondo le consuetudini commerciali alle quali espressamente si riferisce detto articolo, si risolvono in pagamento delle differenze, facilmente si persuaderà che questi contratti non possono mai confondersi coi contratti che vanno soggetti alla tassa di registro, e che anzi per conseguire che una se ne paghi, si emanò la legge del 1874 alla quale vuol sostituirsi la presente.

Si è parlato tanto e troppo giustamente del carattere di questa legge in rapporto alla stipulazione più spesso e disgraziatamente intenzionale, e ad ogni modo virtualmente effettuale del pagamento delle differenze, da indursene necessariamente che, non solo i contratti contemplati da questa legge non hanno mai sostenuto la tassa di registro, ma non potrebbero sostenerla perchè la tassa proporzionale di registro assorbirebbe spesso, e talvolta soverchierebbe il merito effettivo della stipulazione.

Fino ad un certo punto potrei intendere che alcuno avesse potuto desiderare che nel penultimo comma dell'articolo 1. s'introducesse una espressione che ancor maggiormente confermasse il carattere di questi contratti, del resto abbastanza risultante da tutto l'insieme

della legge. Basterebbe per esempio aggiungere una sola parola di relazione ai listini commerciali, ai listini di Borsa o di mercato, i cui prezzi sono la base delle relative stipulazioni.

Questa, del resto, è una relazione così necessaria che altrimenti non s'intenderebbe il movimento continuo e giornaliero di questo genere di affari.

Ed infatti le specie di contrattazioni che ha esemplificato l'onorevole signor Ministro, non potrebbero confondersi coi contratti contemplati da questa legge, perchè nessuna di quelle contrattazioni, se bene ho inteso, troverebbe relazione coi prezzi legalmente costatati nei listini commerciali sulla base dei quali si fanno i contratti a termine del genere di cui trattiamo.

La legge appunto è in tali termini che è impossibile comprendervi le ordinarie compre e vendite di derrate e di merci; essa cautamente usò un linguaggio proprio degli usi commerciali, parlando di compre e vendite, si noti bene, sulle merci e sulle derrate.

Ma dacchè l'on. signor Ministro, riconoscendo il giusto fine che si proponeva la Commissione, dichiara che ne farà subietto di studio e che anzi questo rientra in un più largo esame che è già nei suoi propositi di fare sulla materia, la Commissione crede di non dovere ulteriormente insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, domanderò alla Commissione permanente di Finanze, se insiste o intende ritirare il suo emendamento.

Senatore DUCHOQUÉ. La Commissione non insiste e si abbia quindi per ritirato l'emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo 1. del progetto ministeriale.

Art. 1.

Sono soggetti a tassa di bollo :

La compra-vendita tanto a contanti quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Corpi morali, azioni ed obbligazioni sociali, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero;

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1876

La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

Vanno esclusi dalla tassa i recapiti di cambio. Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 2.

Tanto pei contratti a termine, quanto pei contratti a contanti, soggetti alla tassa a tenore dell'articolo 1, si dovranno adoprare foglietti bollati posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi per decreto reale.

I foglietti bollati saranno di due specie: quelli pei contratti fatti direttamente fra i contraenti porteranno il bollo di due lire se il contratto è a termine, e di cinquanta centesimi se il contratto è a contanti, e saranno composti di due parti, una delle quali dovrà rimanere a ciascun contraente.

Per i contratti fatti per mezzo di pubblici mediatori, i foglietti saranno a madre e figlia, e ciascun foglietto porterà il bollo di una lira se il contratto è a termine, e di venticinque centesimi se il contratto è a contanti.

Per compiere un contratto, stipulato col ministero dei pubblici mediatori, occorreranno almeno due foglietti, le cui madri rimarranno presso i pubblici mediatori.

Le figlie saranno consegnate una a ciascuno dei contraenti non più tardi del primo giorno non festivo immediatamente successivo a quello della stipulazione.

(Approvato.)

Art. 3.

Quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo dell'esecuzione del contratto.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Io ho chiesto uno schiarimento, tanto all'onor. Ministro quanto alla Commissione di Finanza, sopra la poca convenienza di porre in questa legge le disposizioni che si contengono, negli articoli 3 e 4, e sarei lieto se potessi avere qualcuno di questi schiarimenti che mi tranquillizzassero, giacchè sono costretto a dichiarare che nell'impressione at-

tuale che ricevo da queste disposizioni, sono dispostissimo a votare contro la legge senza timore delle conseguenze finanziarie; perchè, per le dichiarazioni fatte da molti oratori, sia che si adotti il progetto di legge attuale, sia che rimanga in vigore il precedente, credo che non vi sarà una gran differenza negli introiti finanziari che si sperano da questa tassa.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Corsi sull'articolo 3 sia questa, che mentre l'articolo 54 del Codice di commercio proibisce le garanzie prestate ai contratti dall'agente di cambio, invece questa responsabilità sia portata nell'articolo 3 della legge che si sta discutendo.

Ma, io credo che vi sia una differenza essenziale nelle due disposizioni. L'articolo 54 del Codice di commercio dice: « I pubblici mediatori non possono rendersi garanti dell'esecuzione dei contratti fatti col loro ministero. » Non possono essi stessi dare una garanzia, ed io credo che l'intenzione del legislatore sia stata questa, di levar loro il mezzo di fare, sotto il coperto di garanzia, operazioni per conto proprio.

Se il mediatore si rende garante del contratto, è evidente che può non notificare il nome del contraente, perchè si rende garante egli stesso dell'operazione; ma non notificandolo può darsi che egli stesso abbia fatta l'operazione; ed è ciò che il Codice gli proibisce.

Qui invece si tratta di un'altra disposizione. Qui gli si dice: Voi avete mancato ai vostri doveri, siate dunque responsabile verso i contraenti della vostra mancanza.

È dunque una garanzia data dalla legge ai contraenti, che nulla toglie alla proibizione dell'art. 54 del Codice di commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io mi permetto di aggiungere qualche indicazione.

Quando si elaborava questo progetto di legge, si tennero presenti le cause che vi avevano dato luogo, e si consultarono i materiali raccolti in proposito.

Fra questi materiali vi erano quelli derivanti

dalle Camere di commercio. E si conobbe che era stata sollevata la quistione di vedere se vi fosse convenienza di costringere i pubblici mediatori ad iscrivere sui libretti tutte le contrattazioni, i nomi di tutti i contraenti, e rendere ogni cosa ad ogni richiesta ostensibile. Alcune Camere di commercio in quel sistema vedevano offese le consuetudini, pregiudicate le contrattazioni, danneggiati gl'interessi.

La cosa rivelavasi alquanto grave; e però, senza obbliare il pericolo di contraddizione in che si sarebbe potuto cadere, rispetto a talune disposizioni del Codice di commercio, e più specialmente rispetto agli articoli 51, 54 e 59, cennati dall'onorevole Senatore Corsi, si trovò modo di contemplare nel presente progetto di legge ipotesi diverse da quelle previste dagli accennati articoli del Codice di commercio. I casi inverò avrebbero analogie, ma non sono propriamente identici, sicchè rimarrebbe una prima osservazione a farsi, cioè quella sulla massima.

Non versando qui sovra relazioni o interessi generali di commercio, sarà mai lecito in una legge che riveste a suo principale carattere quello d'imposta, di stabilire rapporti giuridici e sanzioni penali per casi singolari che dovrebbero essere compenetrati nella legislazione analogica generale?

Ma tale quistione di massima fu già le cento volte risolta, in senso affermativo. Restava dunque a sciogliere una difficoltà. È opportuno che nella legge sui contratti di Borsa si tocchi comunque alle leggi commerciali?

Ma per la materia, per il bisogno giuridico e fiscale di non differirne più oltre la trattazione, i contratti di Borsa e la tassa implicavano la necessità di adottare qualche disposizione d'indole legislativa commerciale.

Non contestandosi il bisogno d'una legge, non potendosi durare in una pratica provata sconveniente in diritto ed in finanza, doveva venirsi a qualche temperamento.

È l'articolo 3 del progetto che cosa fa? Mantiene sostanzialmente, in conformità del Codice di commercio, il divieto nel mediatore di farsi mallevadore; ma lo abilita a farsi, non mallevadore, ma parte quasi esso stesso, quante volte egli voglia godere del beneficio di non rivelare il nome d'un contraente.

Ora, si potrebbe discutere se quello fosse l'unico mezzo di annullare gl'inconvenienti che ne

verrebbero, ove si permettesse senz'altro il silenzio d'una delle parti, ove si abilitasse il segreto: ma per l'indole, torno a ripetere, non sempre correttissima, del genere d'affari condotti in Borsa, l'obbligazione del mediatore assunta in equivalenza del diritto di non svelare la parte contraente, ci parve, e crediamo sia, la più ragionevole e opportuna salvaguardia negli affari. Se codesto o un simile espediente non sembra giusto, se si vuole un'assoluta e permanente pubblicità in cose che non lo consentono pienamente, varrebbe meglio di rifar la questione o anche di rinunciare ad ogni pensiero di legislazione, ad ogni disegno di finanza su questo oggetto, anzichè fare cosa disturbatrice o inconcludente.

Per non riprendere la parola, noto pure che all'articolo 4, in cui è detto che ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze, si collega la questione di morale che sollevava l'onorevole Senatore Corsi. Ma noi, i nostri predecessori, il Senato, la Camera, abbiamo creduto di fare una legge politico-economica, anzichè una legge esclusivamente etica; nè ci siamo perciò fatti complici della immoralità, ma abbiamo tentato di legalizzare atti di un'importanza notevole, e nella parte che ogni apparenza d'immoralità avrebbe evitata.

Noi saremmo felici di poter distruggere fino alla radice un vizio: ma questa facoltà non l'abbiamo; però possiamo regolare la materia, e lo abbiamo fatto, fino al punto richiesto dalla necessità delle cose. Se un'obbligazione di dare si può risolvere in danni-interessi, quella di consegnare, applicata ai contratti a termine, può benissimo, per volontà delle parti, circoscriversi, nell'inadempimento, al pagamento della differenza del prezzo tra quello del giorno della vendita e quello della mancata esecuzione. E di ciò solamente si è applicato l'art. 4.

Voglio sperare che queste mie osservazioni possano soddisfare l'onorevole Senatore Corsi.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Mi duole dirlo, ma le osservazioni che ho sentite non hanno fatto che confermarmi nella mia opinione sulla natura delle disposizioni che si discutono e che mi

sembrano tutt'altro che da accettarsi. Si dice che una ragione per cui questa disposizione sia nella legge, non vi è, ma la ragione per cui è stata fatta si è per rendere possibile che il mezzano nei contratti dichiari il nome dei contraenti.

Io rispetto la suscettibilità di alcuni frequentatori delle Borse, di non far conoscere il nome dei contraenti, ma ho la profonda convinzione che anche questa consuetudine, la quale pure sussiste, non sia che la conseguenza di un fatto riprovevole introdotto nel commercio e che nessuna legge dovrebbe sanzionare. Anzi mi congratulo moltissimo che in Italia si fosse stabilito quell'articolo 54 del Codice di commercio, pel quale i sensali sono obbligati a rivelare sempre il nome dei contraenti, perchè appunto con questa disposizione si toglie la consuetudine contraria, che era invalsa nelle Borse. Infatti, Signori, perchè si vuole il segreto delle operazioni che si fanno nelle Borse? Avendo studiato questa materia, ho veduto che si vuole per due ragioni. In primo luogo, si dice, un negoziante, un banchiere il quale faccia una forte operazione alla Borsa, se ciò viene a pubblica cognizione, il suo credito viene scosso, quindi questi contraenti hanno tutto l'interesse che non si conoscano le loro operazioni, perchè non si tema che abbiano voluto azzardarsi in operazioni superiori alle loro forze. Ma se ciò è, l'interesse pubblico richiede che si sappia chi ha fatto simili operazioni, onde il giorno dopo non vi siano vittime di un possibile fallimento. È interesse di tutti adunque che le operazioni di Borsa e i nomi di chi vi specula siano conosciuti. Vi è un'altra ragione. Si dice che a molti negozianti interessa di non far conoscere le operazioni che fanno, perchè l'operazione non riescirebbe con quella larghezza colla quale si proponeva di condurla chi l'intraprende. Ed io dico: e anche questa che ragione è? Si vuole che la legge dia ad uno dei contraenti il mezzo di tacere circostanze intorno all'operazione che va a fare, le quali riescono a danno dell'altro contraente. Porterò un esempio.

Le azioni delle Società quando è vicina la pubblicazione del Bilancio, hanno sempre una variazione di prezzo nella Borsa; ora i componenti il Consiglio d'amministrazione, i quali,

non tutti ma almeno in parte, sono ad un tempo o banchieri o speculatori, anche alla Borsa hanno il mezzo di sapere prima del pubblico i risultati del bilancio, perchè lo fanno essi, dunque hanno un'arma in mano per andare alla Borsa e comprare le azioni ad un prezzo o ad un altro, secondochè il bilancio dà buoni o cattivi risultati. Se si applicasse l'articolo 54 del Codice di commercio e si potesse dire al sensale: chi è che compra queste azioni? Se il sensale fosse obbligato a declinare il nome e se il nome manifestato appartiene al Consiglio d'amministrazione, il richiesto sarebbe posto in guardia, e ne vorrebbe diverso prezzo perchè calcolerebbe che se un consigliere vuole comprare o vendere, ciò vuol dire che sa che il prezzo sarà maggiore o minore dopo la pubblicazione del bilancio e per conseguenza fa certamente un guadagno.

Ma se tutto questo resta nel mistero che cosa accade? Accade che il povero semplice che cerca di cedere le sue azioni, non sapendo qual sarà il risultato del bilancio vende a prezzo modico, ed il giorno dopo pubblicato il bilancio crescono di sei o sette punti a vantaggio di chi le ha comprate, con la sicurezza del risultato.

Anche questo è un mezzo che si adopera comunemente; tutti gli speculatori desiderano star nell'ombra, e faranno benissimo quelli che più accorti adoperano simili mezzi; ma la legge non deve prestar mano a cose di tal natura, per cui debbano rimanere occulte ad uno dei contraenti tutte le condizioni che sorgono e si verificano al momento del contratto.

Dunque il volere una disposizione per la quale in surroga dei nomi delle parti si chiami responsabile il mediatore, è un dar modo di occultare lo stato di fatto al momento del contratto, ed io simile sistema non mi sento disposto ad approvarlo. Credo poi che questa disposizione sia completamente inefficace, perchè, con che pagherà questo disgraziato sensale giacchè tutti sappiamo in quali condizioni si trovi questa gente? Forse colla cauzione da 500 a 5000 lire? Ma non tutti hanno cauzione, e per quelli che l'hanno, un'operazione sola può compromettere ben altro che 5000 lire. Dunque in pratica la garanzia non si pagherà mai, ed allora è inutile mettere questa disposizione. A che poi metterla in una legge nella quale non si parla,

non si deve discutere sopra l'obbligazione in genere ed in specie dei sensali nè sulla materia speciale della Borsa, ma solamente su una legge di tassa?

Io non trovo nessuna ragione a ciò; e poichè l'on. Ministro ha parlato anche dell'articolo 4, io insisto anche su questo, per chiedere al Senato che non sanzioni una disposizione, la quale contiene un giuoco di Borsa. Si dice: noi abbiamo cercato di attenuare un male che esiste; il toglierlo assolutamente non è possibile; che fare? Non resta che accettarlo, e dichiarare che questi contratti son validi. Ma come, domando io, le piaghe sociali si devono forse sanare con la sanzione di una disposizione legislativa che le renda legali? Ma allora simile misura si potrebbe eziandio applicare, per esempio, al furto. Il furto, è dolorosissimo il dirlo, accade tutti i giorni e si ripete, non ostante la vigilanza della polizia e le sanzioni penali. Si potrebbe dunque, non potendolo pur troppo impedire, adottare lo stesso temperamento, e, tirando via, cancellare le pene portate dalla legge, lasciando che ognuno rubi a piacer suo. Io non riesco a capire come solo perchè vi sono i giuochi, i quali pure sono fatti riprovevolissimi, e sol perchè non si riesce a reprimerli, si abbia a dire che sono atti legali, e dirlo con una sanzione legislativa! Sarà codesto un bel modo di ragionare, ma non mi persuade, ed è per ciò che non darò il mio voto a questa legge.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Apprezzando le savie osservazioni presentate dall'onorevole Senatore Corsi, che è un giureconsulto assai competente nelle materie commerciali, a me pare però che l'art. 3 in discussione non si trovi in dissonanza con gli articoli del Codice di commercio ricordati dall'onorevole preopinante. Giusto è che il mediatore non possa rendersi garante dell'esecuzione dei contratti fatti col suo ministero, per la ragione semplicissima che il mediatore interessato potrebbe tradire la fiducia dei contraenti, ed ingannarli sul prezzo o sulla qualità della merce o di un valore commerciale.

È pure giusto che nelle contrattazioni a contante non sveli il nome dei contraenti che possono avere delle buone ragioni per non farsi

conoscere. Ma se nelle contrattazioni a contante non possa sollevarsi alcuna contestazione stante la immediata esecuzione *brevi manu* del contratto, nelle contrattazioni a termine però ha diritto una delle parti contraenti di conoscere dal pubblico mediatore l'altra parte per la quale ha trattato, onde ottenere la esecuzione del contratto.

Sicchè l'articolo 3 in discussione non è in opposizione all'articolo 54 del Codice di commercio che vieta al pubblico mediatore di rendersi garante della esecuzione del contratto, ma stabilisce la responsabilità del pubblico mediatore unicamente pel fatto di non aver manifestato al contraente il nome dell'altra parte; o in altri termini questa disposizione contiene la sanzione della disposizione del Codice di commercio che obbliga il mediatore a far conoscere al contraente il nome dell'altra parte quando ne sia il caso. Sicchè, svelato il nome del contraente è finito l'ufficio del mediatore che si rende estraneo a tutte le contestazioni che si possono sollevare tra i contraenti per la esecuzione del contratto.

Parmi adunque che meriti di essere adottato l'articolo 3 del progetto ministeriale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Aggiungo ancora poche parole, specialmente per quella parte relativa all'allegata immoralità di autorizzare i giuochi di Borsa, della quale parlava l'on. Senatore Corsi.

Egli dice: A questo modo in sostanza si autorizzano fatti immorali. Ma io lo prego di riflettere che, se il contratto rivelasse l'intendimento arcano delle parti, e mettesse in rilievo l'immoralità, cioè il fatto del giuoco, l'osservazione starebbe, e la legge non mancherebbe al suo compito negando a simile stipulazione il valore giuridico. Ma il contratto, non solo non mette in rilievo l'intimo sentimento delle parti, ma si limita ad accennare un fatto economico morale; nè possiamo indagare ciò che in diritto non è lecito: non possiamo negare, in fatto, che, oltre alla forma legale e morale, il contratto può essere, in molti casi è, e fino a prova in contrario si presume sempre sia l'esatta espressione di sentimenti ed interessi essenzialmente utili,

di fatti reali della vita, di vere compere e vendite, e non a fine di giuoco.

E però il legislatore non deve, solo perchè possa abusarsi di cotali contratti, proibirne l'uso, il quale reclama l'appoggio della legge.

E se giuridicamente non è possibile scernere l'uso dall'abuso, deve lasciarsi alla libertà e alla responsabilità dei contraenti la determinazione dell'intima natura della convenzione: al legislatore e al magistrato deve bastare la esteriore conformità alla legge.

Ora, la legge che cosa fa? Ai contratti che giuridicamente determinano un legittimo rapporto di diritti e di doveri, ha dato la sanzione; se questi contratti sono riconosciuti dalla legge, naturalmente si è in dovere di stabilire la condizione in base alla quale questo riconoscimento è fatto.

Movendo da tale principio, con le modificazioni che oggi si fanno, si è voluto regolare tutta l'economia della legge, si è voluto regolare questa parte della vita commerciale, che non sempre, a giudicare dai motori interni, è eticamente corretta, ma pure è sempre corretta nel senso della conformità alla legge. Nelle transazioni umane peraltro l'elemento della immoralità potenzialmente vi è sempre latente; ma non è lecito d'istituirne l'indagine.

Replicando all'onorevole Senatore Corsi, io noto che egli davvero esagerava la portata della presente legge, dicendo che si sarebbe potuto, col principio della legalità, anche riconoscere il diritto al furto. Nel caso di giuoco, vi ha semplice contravvenzione morale, non pure giuridica; nel furto vi è delitto. Ma la contravvenzione morale è possibile in tutte le umane contrattazioni. Vorrei indicata quale delle funzioni economiche, formanti materia di rapporti e di interessi sociali e giuridici, non sia, in più o meno larga misura, suscettibile di abuso e di immoralità; quale atto del commercio non possa celare il giuoco, anzi una spogliazione. Ma finchè giuridicamente non è giustificato l'abuso, il diritto va regolato dalle convenzioni e dalle leggi.

Posta così la questione, l'accoglienza del progetto non farà che raccogliere in una l'opinione del presente e del passato Ministero, della Camera e del Senato. E fo fine, chè le risposte dall'onor. Senatore Miraglia mi dispensano di scendere ad altri particolari.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo 3. come sta scritto nel progetto per metterlo ai voti.

Art. 3.

Quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 4.

Ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

(Approvato.)

Art. 5.

Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno puniti con multa estensibile a lire 500, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.

In caso di recidiva, i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi, e, nel caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro ufficio.

Saranno puniti con multa estensibile a lire 200 i contraenti, quando nei contratti conchiusi direttamente fra loro non abbiano fatto uso dei foglietti bollati, e quando nei contratti conchiusi per mezzo dei pubblici mediatori, essi abbiano accettato come prova del contratto foglietti non bollati a termini della presente legge.

(Approvato.)

Art. 6.

I contratti soggetti alla tassa di bollo stabilita dalla presente legge sono esenti da quella di registro, e le relative quietanze saranno considerate ricevute ordinarie, a norma delle leggi sulle tasse di bollo e di registro del 13 settembre 1874, numeri 2076 e 2077 (serie seconda).

(Approvato.)

Art. 7.

Le controversie e le contravvenzioni relative alla presente legge saranno trattate colle norme stabilite per le tasse di bollo dalla legge 13 settembre 1874, N. 2077 (serie 2^a).

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1876

Art. 8.

La legge 14 giugno 1874, N. 1971 (serie 2^a) è abrogata.
(Approvato.)

Art. 9.

Il regolamento stabilirà i modi per esercitare la vigilanza sui pubblici mediatori e sulle Borse per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore nel giorno che sarà fissato con Decreto reale.

(Approvato.)

Ora si farà l'appello nominale per la votazione a squittinio segreto delle due leggi dianzi approvate.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Pubblicazione degli annunci legali.

Votanti	80
Favorevoli	51
Contrari	29

(Il Senato approva.)

Tassa di bollo sui contratti di Borsa.

Votanti	83
Favorevoli	55
Contrari	28

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pom. per l'esaurimento dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).